



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 21/12

di iniziativa del Consigliere F. LAGHI recante:

"Istituzione della Riserva naturale Foce del Fiume Mesima";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/12/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	14/01/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	23/12/2021
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 21/12^ pag. 3
Istituzione della Riserva naturale Foce del fiume Mesima

Normativa comunitaria

Direttiva del Consiglio 92/43/CEE pag. 2
Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva del Consiglio 79/409/CEE pag. 54
Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Normativa nazionale

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 pag. 81
Legge quadro sulle aree protette

Normativa regionale

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 41 pag. 122
Istituzione della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe.

Legge regionale 14 luglio 2003, n.10 pag. 129
Norme in materia di aree protette

Documentazione citata

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 pag. 179
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i.

Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

(G.U.C.E. n. L 206 del 22 luglio 1992)

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un Comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

ha adottato la presente direttiva:

Definizioni Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).
- b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.
- c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:
 - I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;
ovvero
 - II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;
ovvero
 - III) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle sette regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea e panonica e steppica¹.

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

- d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.
- e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.
Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando:
 - la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
 - la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e

¹ Punto inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia e successivamente così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).
- f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.
- g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:
 - I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure
 - II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure
 - III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure
 - IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.
 Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.
- h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto I), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.
- i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;
 - lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando
 - i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
 - l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e
 - esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
- j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.
- k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.
- l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.
- m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.
- n) Il Comitato: il Comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

Articolo 4

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle sette regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto III) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21².

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

² Paragrafo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.

2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.

4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino,

in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.

3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.

4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.

6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

- a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
- d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:
 - a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
 - b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:
 - prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
 - il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
 - la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
 - l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
 - l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
 - la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
 - l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale,
 - la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
 - a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
 - b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
 - c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
 - d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
 - e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Informazione
Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal Comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal Comitato.

Ricerca
Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

Procedure di modifica degli allegati
Articolo 19

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Comitato
Articolo 20³

La Commissione è assistita da un Comitato.

³ Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

Articolo 21⁴

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Disposizioni complementari

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

- a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;
- b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato per informazione;
- c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio

Il presidente

Arlindo Marques Cunha

⁴ Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

ALLEGATO I⁵**TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE****INTERPRETAZIONE**

Degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel "Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea" come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 ("Comitato Habitat") e pubblicato dalla Commissione europea⁶.

Il codice corrisponde al codice NATURA 2000.

Il segno "*" indica i tipi di habitat prioritari.

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

- 11. Acque marine e ambienti a marea
 - 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
 - 1120 * Praterie di posidonie (*Posidonion oceanicae*)
 - 1130 Estuari
 - 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
 - 1150 * Lagune costiere
 - 1160 Grandi cale e baie poco profonde
 - 1170 Scogliere
 - 1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas
- 12. Scogliere marine e spiagge ghiaiose
 - 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
 - 1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi
 - 1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche
 - 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici
 - 1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche
- 13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali
 - 1310 Vegetazione pioniera a *Salicornia* e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose
 - 1320 Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)
 - 1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Pulcinellietalia maritimae*)
 - 1340 * Pascoli inondati continentali
- 14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici
 - 1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)
 - 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)
 - 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (*Pegano-Salsoletea*)
- 15. Steppe interne alofile e gipsofile
 - 1510 Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)
 - 1520 Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*)
 - 1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche
- 16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale
 - 1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale
 - 1620 Isolotti e isole del Baltico boreale
 - 1630 * Praterie costiere del Baltico boreale
 - 1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale
 - 1650 Insenature strette del Baltico boreale

⁵ Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato alla Dir. 97/62/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

⁶ «Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR [15/2]» adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e «Amendments to the "Interpretation Manual of European Union Habitats" with a view to EU enlargement» (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, DG ENV.

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

- 21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico
 - 2110 Dune mobili embrionali
 - 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")
 - 2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")
 - 2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*
 - 2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea)
 - 2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*
 - 2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (Salicion *arenariae*)
 - 2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale
 - 2190 Depressioni umide interdunari
 - 21A0 Machair (* in Irlanda)
- 22. Dune marittime delle coste mediterranee
 - 2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion *maritima*
 - 2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*
 - 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
 - 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
 - 2250 * Dune costiere con *Juniperus* spp.
 - 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia
 - 2270 * Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*
- 23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate
 - 2310 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*
 - 2320 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*
 - 2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*
 - 2340 * Dune pannoniche dell'entroterra

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

- 31. Acque stagnanti
 - 3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia *uniflorae*)
 - 3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.
 - 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea *uniflorae* e/o degli Isoëto-Nanojuncetea
 - 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.
 - 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
 - 3160 Laghi e stagni distrofici naturali
 - 3170 * Stagni temporanei mediterranei
 - 3180 * Turloughs
 - 3190 Laghetti di dolina di rocce gessose
 - 31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde
- 32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative
 - 3210 Fiumi naturali della Fennoscandia
 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
 - 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*
 - 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*
 - 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*
 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion *fluitantis* e Callitricho-Batrachion
 - 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion *rubri* p. p e Bidention p. p.
 - 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*
 - 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

- 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix*
- 4020 * Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix*
- 4030 Lande secche europee
- 4040 * Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*
- 4050 * Lande macaronesiche endemiche
- 4060 Lande alpine e boreali
- 4070 * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)
- 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.
- 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
- 40A0 * Boscaglie subcontinentali peripannoniche

5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

- 51. Arbusteti submediterranei e temperati
- 5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion* p. p.)
- 5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*
- 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
- 5140 * Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime
- 52. Matorral arborescenti mediterranei
- 5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.
- 5220 * Matorral arborescenti di *Zyziphus*
- 5230 * Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*
- 53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche
- 5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*
- 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
- 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
- 54. Phrygane
- 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (*Astragalo-Plantaginetum subulatae*)
- 5420 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*
- 5430 Phrygane endemiche dell'*Euphorbio-Verbascion*

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

- 61. Formazioni erbose naturali
- 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alysso-Sedion albi*
- 6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
- 6130 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia calaminariae*
- 6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei;
- 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
- 6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*
- 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
- 6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche
- 6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (*Stipo-Festucetalia pallentis*)
- 62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco -Brometalia*) (* notevole fioritura di orchidee)
- 6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*
- 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
- 6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche
- 6250 * Steppe pannoniche su loess
- 6260 * Steppe pannoniche sabbiose
- 6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie
- 6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane
- 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)
- 62B0 * Formazioni erbose serpentofile di Cipro
- 63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (*dehesas*)

- 6310 Dehesas con *Quercus* spp. sempreverde
- 64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte
- 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argillosolimosi (*Molinion caeruleae*)
- 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*
- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
- 6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*
- 6450 Praterie alluvionali nordboreali
- 6460 Formazioni erbose di torbiera dei *Troodos*
- 65. Formazioni erbose mesofile
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 6250 Praterie montane da fieno
- 6530 * Praterie arborate fennoscandiche

7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

- 71. Torbiere acide di sfagni
- 7110 * Torbiere alte attive
- 7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
- 7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)
- 7140 Torbiere di transizione e instabili
- 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*
- 7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche
- 72. Paludi basse calcaree
- 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
- 7220 *Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)
- 7230 Torbiere basse alcaline
- 7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*
- 73. Torbiere boreali
- 7310 * Torbiere di Aapa
- 7320 * Torbiere di Palsa

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

- 81. Ghiaioni
- 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)
- 8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale
- 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
- 8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna
- 82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica
- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
- 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*
- 8240 * Pavimenti calcarei
- 83. Altri habitat rocciosi
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 8320 Campi di lava e cavit" naturali
- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
- 8340 Ghiacciai permanenti

9. FORESTE

Foreste (sub) naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia) , comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

- 90. Foreste dell'Europa boreale
- 9010 * Ta'ga occidentale
- 9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) ricche di epifite
- 9030 *Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere
- 9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp. czerepanovii
- 9050 Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee
- 9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali
- 9070 Pascoli arborati fennoscandici
- 9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia
- 91. Foreste dell'Europa temperata
- 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum
- 9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion, roboripetraeae o Ilici-Fagenion)
- 9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum
- 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius
- 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion
- 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli
- 9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum
- 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
- 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur
- 91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum
- 91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia
- 91C0 * Foreste caledoniane
- 91D0 * Torbiere boschive
- 91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
- 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
- 91G0 * Boschi pannonicici di Quercus petraea e Carpinus betulus
- 91H0 *Boschi pannonicici di Quercus pubescens
- 91I0 *Boschi steppici euro-siberiani di Quercus spp.
- 91J0 *Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche
- 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
- 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
- 91M0 Foreste pannonicico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
- 91N0 Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero- Populetum albae)
- 91P0 Foreste di abete della Santa Croce (Abietetum polonicum)
- 91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di Pinus sylvestris
- 91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (Genisto januensis-Pinetum)
- 91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale
- 91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica
- 91V0 Faggeti dacici (Symphyto-Fagion)
- 92. Foreste mediterranee caducifoglie
- 9210 * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
- 9220 * Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis
- 9230 Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica
- 9240 Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis
- 9250 Querceti a Quercus trojana
- 9260 Foreste di Castanea sativa
- 9270 Faggeti ellenici con Abies borisii-regis
- 9280 Boschi di Quercus frainetto
- 9290 Foreste di Cupressus (Acero-Cupression)
- 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

- 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie
- 92C0 Foreste di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)
- 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*)
93. Foreste sclerofille mediterranee
- 9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*
- 9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
- 9330 Foreste di *Quercus suber*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
- 9350 Foreste di *Quercus macrolepis*
- 9360 * Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)
- 9370 * Palmeti di *Phoenix*
- 9380 Foreste di *Ilex aquifolium*
- 9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con *Quercus alnifolia*
- 93A0 Foreste con *Quercus infectoria* (*Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae*)
94. Foreste di conifere delle montagne temperate
- 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)
- 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*
- 9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (* su substrato gessoso o calcareo)
95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche
- 9510 * Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*
- 9520 Foreste di *Abies pinsapo*
- 9530 * Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici
- 9540 * Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
- 9550 Pinete endemiche delle Canarie
- 9560 * Foreste endemiche di *Juniperus* spp.
- 9570 * Foreste di *Tetraclinis articulata*
- 9580 * Boschi mediterranei di *Taxus baccata*
- 9590 * Foreste di *Cedrus brevifolia* (*Cedrosetum brevifoliae*)

ALLEGATO II⁷**SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE****INTERPRETAZIONE**

- a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.
- b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie o
 - con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon. L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.
- c) Simboli

L'asterisco [*] davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato IV. Quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa né all'allegato IV né all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).

A) ANIMALI**VERTEBRATI****MAMMIFERI****INSECTIVORA**

Talpidae
Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae
Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis bechsteini
Myotis blythii
Myotis capaccinii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

⁷ Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dalla Dir. 97/62/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003

RODENTIA

Sciuridae

- * *Marmota marmota latirostris*
- * *Pteromys volans* (*Sciuropterus ruscicus*)
- Spermophilus citellus* (*Citellus citellus*)
- * *Spermophilus suslicus* (*Citellus suslicus*)

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi)

Microtidae

Microtus cabrerai

- * *Microtus oeconomus arenicola*
- * *Microtus oeconomus mehelyi*
- Microtus tatricus*

Zapodidae

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

- * *Alopex lagopus*
- * *Canis lupus* (tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; le popolazioni lettoni, lituane e finlandesi)

Ursidae

- * *Ursus arctos* (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)

Mustelidae

- * *Gulo gulo* (o)

*Lutra lutra**Mustela eversmannii*

- * *Mustela lutreola*

Felidae

Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi)

- * *Lynx pardinus*

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

- * *Monachus monachus*

Phoca hispida botnica (V)

- * *Phoca hispida saimensis*

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

- * *Cervus elaphus corsicanus*
- Rangifer tarandus fennicus* (o)

Bovidae

- * *Bison bonasus*

Capra aegagrus (popolazioni naturali)

- * *Capra pyrenaica pyrenaica*

Ovis gmelini musimon (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)*Ovis orientalis ophion* (*Ovis gmelini ophion*)

- * *Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)

Rupicapra rupicapra balcanica

- * *Rupicapra rupicapra tatrica*

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

RETTILI

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* Caretta caretta

* Chelonia mydas

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Gallotia galloti insulanagae

* Gallotia simonyi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

* Coluber cypriensis

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

* Natrix natrix cypriaca

Viperidae

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera ursinii (except Vipera ursinii rakosiensis)

* Vipera ursinii rakosiensis

ANFIBI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Triturus montandoni

Proteidae

* *Proteus anguinus*

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglossidae

* *Alytes muletensis*

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (incluso *Discoglossus "jeanneae"*)

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* *Pelobates fuscus insubricus*

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)

Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)

Lethenteron zanandreae (V)

Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

* *Acipenser naccarii*

* *Acipenser sturio*

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (soltanto in acque dolci) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)

Coregonidae

* *Coregonus oxyrhynchus* (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

Umbridae

Umbra krameri (o)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Barbus comiza (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus plebejus (V)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma polylepis (o) (incluso C. willkommi)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio kessleri (o)
Gobio uranoscopus (o)
Iberocypris palaciosi (o)
* Ladigesocypris ghigii (o)
Leuciscus lucumonis (o)
Leuciscus souffia (o)
Pelecus cultratus (V)
Phoxinellus spp. (o)
* Phoxinus phoxinus
Rhodeus sericeus amarus (o)
Rutilus pigus (V)
Rutilus rubilio (o)
Rutilus arcasii (o)
Rutilus macrolepidotus (o)
Rutilus lemmingii (o)
Rutilus frisii meidingeri (V)
Rutilus alburnoides (o)
Scardinius graecus (o)

Cobitidae
Cobitis elongata (o)
Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cobitis trichonica (o)
Misgurnus fossilis (o)
Sabanejewia aurata (o)
Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata e Cobitis conspersa)

SILURIFORMES
Siluridae
Silurus arctatus (V)

ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius iberus (o)
Aphanius fasciatus (o)
* Valencia hispanica
* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer (V)
Zingel spp. [(o) tranne Zingel asper e Zingel zingel (V)]

Gobiidae
Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)
Padogobius nigricans (o)
Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)

Cottus petiti (o)

INVERTEBRATI**ARTROPODI****CRUSTACEA**

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

* Austropotamobius torrentium (V)

Isopoda

* Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Bolbelasmus unicornis

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

* Carabus menetriesi pacholei

* Carabus olympiae

Carabus variolosus

Carabus zawadzskii

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dorcadion fulvum cervae

Duvalius gebhardti

Duvalius hungaricus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Leptodirus hochenwarti

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macroplea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus funereus (o)

* Osmoderma eremita

Oxyporus mannerheimii (o)

Pilemia tigrina

* Phryganophilus ruficollis

Probaticus subrugosus

Propomacrus cypriacus

* Pseudogaurotina excellens

Pseudoseriscius cameroni

Pytho kolwensis

Rhysodes sulcatus (o)

* Rosalia alpina

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo (o)

Arytrura musculus

* *Callimorpha* (*Euplagia*, *Panaxia*) *quadripunctaria* (o)

Catopta thrips

Chondrosoma fiduciarium

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Colias myrmidone

Cucullia mixta

Dioszeghyana schmidtii

Erannis ankeraria

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (*Eurodryas*, *Hypodryas*) *aurinia* (o)

Glyphipterix loricatella

Gortyna borelii lunata

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Leptidea morsei

Lignyopectera fumidaria

Lycaena dispar

Lycaena helle

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

* *Nymphalis vaualbum*

Papilio hospiton

Phyllometra culminaria

Plebicula golgus

Polymixis rufocincta isolata

Polyommatus eroides

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)

* *Xylomoia strix*

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Coenagrion ornatum (o)

Cordulegaster heros

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhinia pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

Brachytrupes megacephalus

Isophya costata

Isophya stysi

Myrmecophilus baronii

Odontopodisma rubripes

Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones
Anthrenochernes stellae (o)

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Anisus vorticulus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Helicigona lapicida
* Helicopsis striata austriaca (o)
Hygromia kovacsi
Idiomela (Helix) subplicata
Lampedusa imitatrix
* Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
* Paladilhia hungarica
Sadleriana pannonica
Theodoxus transversalis
Vertigo angustior (o)
Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)
Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida
Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)
Margaritifera margaritifera (V)
Unio crassus
Dreissenidae
Congeria kusceri

B) PIANTE

PTERIDOPHYTA

Aspleniaceae
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
Rouy Asplenium adulterinum Milde

Blechnaceae

Woodwardia radicans (L.) Sm.

Dicksoniaceae

Culcita macrocarpa C. Presl

Dryopteridaceae

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* *Dryopteris corleyi* Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

Hymenophyllaceae

Trichomanes speciosum Willd.

Isoetaceae

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

Marsileaceae

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

Ophioglossaceae

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

Pinaceae

* *Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

Alismataceae

* *Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

Amaryllidaceae

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* *Narcissus nevadensis* Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

Asclepiadaceae

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

Boraginaceae

* *Anchusa crispa* Viv.

Echium russicum J. F. Gmelin

* *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* *Omphalodes littoralis* Lehm.

* *Onosma tornensis* Javorka

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* *Symphytum cycladense* Pawl.

Campanulaceae

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* *Campanula bohémica* Hruby

* *Campanula gelida* Kovanda

* *Campanula sabatia* De Not.

* *Campanula serrata* (Kit.) Hendrych

Campanula zoyisii Wulfen

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

Caryophyllaceae

Arenaria ciliata L. subsp. *pseudofrigida* Ostenf. & O. C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

* *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

* *Cerastium alsinifolium* Tausch

Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.

Dianthus arenarius L. subsp. *arenarius*

* *Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O. Schwarz

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter

* *Dianthus diutinus* Kit.

* *Dianthus lumnitzeri* Wiesb.

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

* *Dianthus moravicus* Kovanda

* *Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.

Dianthus plumarius subsp. *regis-stephani* (Rapcs.) Baksay

Dianthus rupicola Biv.

* *Gypsophila papillosa* P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri

* *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri

Herniaria maritima Link

* *Minuartia smejkalii* Dvorakova

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia tommasinii Marches.

Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene furcata Rafin. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters

* *Silene hicesiae* Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

* *Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* *Silene orphanidis* Boiss

* *Silene rothmaleri* Pinto da Silva

* *Silene velutina* Pourret ex Loisel.

Chenopodiaceae

* *Bassia* (*Kochia*) *saxicola* (Guss.) A. J. Scott

* *Cremnophyton lanfrancoi* Brullo et Pavone

* *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi

Cistaceae

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

* *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

Compositae

- * *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter
- Artemisia campestris* L. subsp. *bottnica* A. N. Lundström ex Kindb.
- * *Artemisia granatensis* Boiss.
- * *Artemisia laciniata* Willd.
- Artemisia oelandica* (Besser) Komaror
- * *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.
- * *Aster pyrenaeus* Desf. ex DC
- * *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.
- Carlina onopordifolia* Besser
- * *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.
- * *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal
- * *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler
- * *Centaurea akamantis* T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou
- * *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal
- * *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez
- * *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday
- * *Centaurea citricolor* Font Quer
- Centaurea corymbosa* Pourret
- Centaurea gadorensis* G. Blanca
- * *Centaurea horrida* Badaro
- * *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.
- Centaurea kartschiana* Scop.
- * *Centaurea lactiflora* Halacsy
- Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál
- * *Centaurea niederi* Heldr.
- * *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
- * *Centaurea pinnata* Pau
- Centaurea pulvinata* (G. Blanca) G. Blanca
- Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostál
- Centaurea vicentina* Mariz
- Cirsium brachycephalum* Juratzka
- * *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
- Crepis granatensis* (Willk.) B. Blanca & M. Cueto
- Crepis pusilla* (Sommier) Merxmüller
- Crepis tectorum* L. subsp. *nigrescens*
- Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.
- * *Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al
- Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd.
- Hyoseris frutescens* Brullo et Pavone
- * *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.
- * *Jurinea fontqueri* Cuatrec.
- * *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter
- Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.
- Leontodon boryi* Boiss.
- * *Leontodon siculus* (Guss.) Finché & Sell
- Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link
- Ligularia sibirica* (L.) Cass.
- * *Palaeocyanus crassifolius* (Bertoloni) Dostal
- Santolina impressa* Hoffmanns. & Link
- Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link
- Saussurea alpina* subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer
- * *Senecio elodes* Boiss. ex DC.
- Senecio jacobea* L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner
- Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter
- * *Serratula lycopifolia* (Vill.) A. Kern
- Tephrosia longifolia* (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. *moravica*

Convolvulaceae

- * *Convolvulus argyrothamnus* Greuter
- * *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles

Cruciferae

- Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.
- * *Arabis kennedyae* Meikle
- Arabis sadina* (Samp.) P. Cout.
- Arabis scopoliana* Boiss
- * *Biscutella neustriaca* Bonnet
- Biscutella vincentina* (Samp.) Rothm.
- Boleum asperum* (Pers.) Desvaux
- Brassica glabrescens* Poldini
- Brassica hilarionis* Post
- Brassica insularis* Moris
- * *Brassica macrocarpa* Guss.
- Braya linearis* Rouy
- * *Cochlearia polonica* E. Fröhlich
- * *Cochlearia tatarae* Borbas
- * *Coincya rupestris* Rouy
- * *Coronopus navasii* Pau
- Crambe tataria* Sebeok
- Diplotaxis ibicensis* (Pau) Gomez-Campo
- * *Diplotaxis siettiana* Maire
- Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm.
- Draba cacuminum* Elis Ekman
- Draba cinerea* Adams
- Erucastrum palustre* (Pirona) Vis.
- * *Erysimum pieninicum* (Zapal.) Pawl.
- * *Iberis arbuscula* Runemark
- Iberis procumbens* Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva
- * *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
- Jonopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.
- Rhynchosinapis erucastrum* (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva)
- Sisymbrium cavanillesianum* Valdes & Castroviejo
- Sisymbrium supinum* L.
- Thlaspi jankae* A. Kern.

Cyperaceae

- Carex holostoma* Drejer
- * *Carex panormitana* Guss.
- Eleocharis carniolica* Koch

Dioscoreaceae

- * *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot

Droseraceae

- Aldrovanda vesiculosa* L.

Elatinaceae

- Elatine gussonei* (Sommier) Brullo et al

Ericaceae

- Rhododendron luteum* Sweet

Euphorbiaceae

- * *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann
- Euphorbia transtagana* Boiss.

Gentianaceae

- * *Centaurium rigualii* Esteve

- * *Centaurium somedanum* Lainz
- Gentiana ligustica* R. de Vilm. & Chopinet
- Gentianella anglica* (Pugsley) E. F. Warburg
- * *Gentianella bohémica* Skalicky

Geraniaceae

- * *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter
- Erodium paularense* Fernandez-Gonzalez & Izco
- * *Erodium rupicola* Boiss.

Globulariaceae

- * *Globularia stygia* Orph. ex Boiss.

Gramineae

- Arctagrostis latifolia* (R. Br.) Griseb.
- Arctophila fulva* (Trin.) N. J. Anderson
- Avenula hackelii* (Henriq.) Holub
- Bromus grossus* Desf. ex DC.
- Calamagrostis chalybaea* (Laest.) Fries
- Cinna latifolia* (Trev.) Griseb.
- Coleanthus subtilis* (Tratt.) Seidl
- Festuca brigantina* (Markgr. -Dannenb.) Markgr. -Dannenb.
- Festuca duriotagana* Franco & R. Afonso
- Festuca elegans* Boiss.
- Festuca henriquesii* Hack.
- Festuca summilusitana* Franco & R. Afonso
- Gaudinia hispanica* Stace & Tutin
- Holcus setiglumis* Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva
- Micropyropsis tuberosa* Romero - Zarco & Cabezudo
- * *Poa riphaea* (Ascher et Graebner) Fritsch
- Pseudarrhenatherum pallens* (Link) J. Holub
- Puccinellia phryganodes* (Trin.) Scribner + Merr.
- Puccinellia pungens* (Pau) Paunero
- * *Stipa austroitalica* Martinovsky
- * *Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz
- * *Stipa styriaca* Martinovsky
- * *Stipa veneta* Moraldo
- * *Stipa zaleskii* Wilensky
- Trisetum subalpestre* (Hartman) Neuman

Grossulariaceae

- * *Ribes sardoum* Martelli

Hippuridaceae

- Hippuris tetraphylla* L. Fil.

Hypericaceae

- * *Hypericum aciferum* (Greuter) N. K. B. Robson

Iridaceae

- Crocus cyprius* Boiss. et Kotschy
- Crocus hartmannianus* Holmboe
- Gladiolus palustris* Gaud.
- Iris aphylla* L. subsp. *hungarica* Hegi
- Iris humilis* Georgi subsp. *arenaria* (Waldst. et Kit.) A. et D. Löve

Juncaceae

- Juncus valvatus* Link
- Luzula arctica* Blytt

Labiatae

- Dracocephalum austriacum* L.

* *Micromeria taygetea* P. H. Davis
Nepeta dirphyia (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
* *Nepeta sphaciotica* P. H. Davis
Origanum dictamnus L.
Phlomis brevibracteata Turril
Phlomis cypria Post
Salvia veneris Hedge
Sideritis cypria Post
Sideritis incana subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
* *Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
* *Thymus lotocephalus* G. López & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)

Leguminosae

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
* *Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge
* *Astragalus aquilanus* Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
* *Astragalus macrocarpus* DC. subsp. *lefkarensis*
* *Astragalus maritimus* Moris
Astragalus tremolsianus Pau
* *Astragalus verrucosus* Moris
* *Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco
* *Ononis hackelii* Lange
Trifolium saxatile All.
* *Vicia bifoliolata* J. D. Rodriguez

Lentibulariaceae

* *Pinguicula crystallina* Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

Liliaceae

Allium grosii Font Quer
* *Androcymbium rechingeri* Greuter
* *Asphodelus bento-rainhae* P. Silva
* *Chionodoxa lochiai* Meikle in Kew Bull.
Colchicum arenarium Waldst. et Kit.
Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.
* *Muscari gussonei* (Parl.) Tod.
Scilla litardierei Breist.
* *Scilla morrisii* Meikle
Tulipa cypria Stapf

Linaceae

* *Linum dolomiticum* Borbas
* *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*)

Lythraceae

* *Lythrum flexuosum* Lag.

Malvaceae

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

Najadaceae

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

Orchidaceae

Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto

Calypso bulbosa L.

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Himantoglossum adriaticum Baumann

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch

Liparis loeselii (L.) Rich.

* Ophrys kotschyi H. Fleischm. et Soo

* Ophrys lunulata Parl.

Ophrys melitensis (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten

Orobanchaceae

Orobanche densiflora Salzmann ex Reuter in DC.

Paeoniaceae

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo

Paeonia parnassica Tzanoudakis

Palmae

Phoenix theophrasti Greuter

Papaveraceae

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

Plantaginaceae

Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio)

Plantago almogravensis Franco

Plumbaginaceae

Armeria berlengensis Daveau

* Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleiroliae (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau)

Franco

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

Polygonaceae

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

Primulaceae

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* Cyclamen fatrense Halda et Sojak

* Primula apennina Widmer

Primula carniolica Jacq.

Primula nutans Georgi
Primula palinuri Petagna
Primula scandinavica Bruun
Soldanella villosa Darracq.

Ranunculaceae

* *Aconitum corsicum* Gayer (*Aconitum napellus* subsp. *corsicum*)
Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. *moravicum* Skalicky
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
* *Aquilegia pyrenaica* D. C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano
* *Consolida samia* P. H. Davis
* *Delphinium caseyi* B. L. Burtt
Pulsatilla grandis Wenderoth
Pulsatilla patens (L.) Miller
* *Pulsatilla pratensis* (L.) Miller subsp. *hungarica* Soo
* *Pulsatilla slavica* G. Reuss.
* *Pulsatilla subslavica* Futak ex Goliasova
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. *gotlandica* (Johanss.) Zaemelis & Paegle
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus lapponicus L.
* *Ranunculus weyleri* Mares

Resedaceae

* *Reseda decursiva* Forssk.

Rosaceae

Agrimonia pilosa Ledebour
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
* *Pyrus magyarica* Terpo
Sorbus teodorii Liljefors

Rubiaceae

Galium cracoviense Ehrend.
* *Galium litorale* Guss.
* *Galium sudeticum* Tausch
* *Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter

Salicaceae

Salix salvifolia Brot. subsp. *australis* Franco

Santalaceae

Thesium ebracteatum Hayne

Saxifragaceae

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga osloënsis Knaben
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

Scrophulariaceae

Antirrhinum charidemi Lange
Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. *lusitanicum* R. Fernandes
* *Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdés
Linaria loeselii Schweigger
* *Linaria ficalhoana* Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.

* *Linaria hellenica* Turrill
Linaria pseudolaxiflora Lojacono
* *Linaria ricardoi* Cout.
Linaria tonzigii Lona
* *Linaria tursica* B. Valdes & Cabezudo
Odontites granatensis Boiss.
* *Pedicularis sudetica* Willd.
Rhinanthus oesilensis (Ronninger & Saarsoo) Vassilcz
Tozzia carpathica Wol.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
* *Veronica oetaea* L. -A. Gustavsson

Solanaceae

* *Atropa baetica* Willk.

Thymelaeaceae

* *Daphne arbuscula* Celak
Daphne petraea Leybold
* *Daphne rodriguezii* Texidor

Ulmaceae

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

Umbelliferae

* *Angelica heterocarpa* Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
* *Apium bermejoi* Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
* *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.
* *Bupleurum kakiskalae* Greuter
Eryngium alpinum L.
* *Eryngium viviparum* Gay
* *Ferula sadleriana* Lebed.
Hladnikia pastinacifolia Reichenb.
* *Laserpitium longiradium* Boiss.
* *Naufraga balearica* Constans & Cannon
* *Oenanthe conioides* Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
* *Seseli intricatum* Boiss.
Seseli leucospermum Waldst. et Kit
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

Valerianaceae

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

Violaceae

* *Viola hispida* Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas

PIANTE INFERIORI

Bryophyta

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)
* *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum. (*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill) (o)
Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)
Encalypta mutica (I. Hagen) (o)
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
* Marsupella profunda Lindb. (o)
Meesia longiseta Hedw. (o)
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
Ochyraea tatrensis Vana (o)
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)
Orthotrichum rogeri Brid. (o)
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
Riccia breidlerii Jur. (o)
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)
Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)
Sphagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)
Tortella rigens (N. Alberts) (o)

SPECIE PER LA MACARONESIA

PTERIDOPHYTA

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

Dryopteridaceae

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

Isoetaceae

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

Marsileaceae

* Marsilea azorica Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

Asclepiadaceae

Caralluma burchardii N. E. Brown

* Ceropegia chrysantha Svent.

Boraginaceae

Echium candicans L. fil.

* Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

Campanulaceae

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* Musschia wollastonii Lowe

Caprifoliaceae

* Sambucus palmensis Link

Caryophyllaceae

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

Celastraceae

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

Chenopodiaceae

Beta patula Ait.

Cistaceae

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* *Helianthemum bystropogophyllum* Svent.

Compositae

Andryala crithmifolia Ait.

* *Argyranthemum lidii* Humphries

Argyranthemum thalassophyllum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* *Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* *Lactuca watsoniana* Trel.

* *Onopordum nogalesii* Svent.

* *Onopordum carduelinum* Bolle

* *Pericallis hadrosoma* (Svent.) B. Nord.

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* *Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth

Convolvulaceae

* *Convolvulus caput-medusae* Lowe

* *Convolvulus lopez-socasii* Svent.

* *Convolvulus massonii* A. Dietr.

Crassulaceae

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

Cruciferae

* *Crambe arborea* Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* *Crambe sventenii* R. Petters ex Bramwell & Sund.

* *Parolinia schizogynoides* Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

Cyperaceae

Carex malato-belizii Raymond

Dipsacaceae

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

Ericaceae

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

Euphorbiaceae

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

Geraniaceae

* Geranium maderense P. F. Yeo

Gramineae

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

Globulariaceae

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

* Globularia sarcophylla Svent.

Labiatae

* Sideritis cystosiphon Svent.

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér.

Teucrium betonicum L'Hér.

Leguminosae

* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* Dorycnium spectabile Webb & Berthel

* Lotus azoricus P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

* Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

Liliaceae

* Androcymbium psammophilum Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

Loranthaceae

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

Myricaceae

* Myrica rivas-martinezii Santos.

Oleaceae

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

Orchidaceae

Goodyera macrophylla Lowe

Pittosporaceae

* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.

Plantaginaceae

Plantago malato-belizii Lawalree

Plumbaginaceae

* *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

* *Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding

* *Limonium sventenii* Santos & Fernandez Galvan

Polygonaceae

Rumex azoricus Rech. fil.

Rhamnaceae

Frangula azorica Tutin

Rosaceae

* *Bencomia brachystachya* Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* *Chamaemeles coriacea* Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

Santalaceae

Kunkeliella subsucculenta Kammer

Scrophulariaceae

* *Euphrasia azorica* H. C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* *Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

Solanaceae

* *Solanum lidii* Sunding

Umbelliferae

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

Violaceae

Viola paradoxa Lowe

PIANTE INFERIORI

Bryophyta

* *Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o)

* *Thamnobryum fernandesii* Sergio (o)

ALLEGATO III**CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI A ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE**

Fase 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)

- A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I
 - a) grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.
 - b) superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.
 - c) grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.
 - d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.
- B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II
 - a) dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.
 - b) grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.
 - c) grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.
 - d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.
- C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi.
- D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritarie che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

Fase 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali

- 1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritarie, sono considerati siti di importanza comunitaria.
- 2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) il valore relativo del sito a livello nazionale;
 - b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della comunità;
 - c) la superficie totale del sito;
 - d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;
 - e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

ALLEGATO IV⁸**SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA**

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

A) ANIMALI**VERTEBRATI****MAMMIFERI****INSECTIVORA**

Erinaceidae
Erinaceus algirus

Soricidae
Crocidura canariensis
Crocidura sicula

Talpidae
Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA
Tutte le specie

MEGACHIROPTERA
Pteropodidae
Rousettus aegyptiacus

RODENTIA
Gliridae
Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus

Sciuridae
Marmota marmota latirostris
Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus)
Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)
Sciurus anomalus

Castoridae
Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettone, lituane, polacche, finlandesi e svedesi)

Cricetidae
Cricetus cricetus (tranne le popolazioni ungheresi)

Microtidae

⁸ Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia e successivamente così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

Microtus cabrerae
Microtus oeconomus arenicola
Microtus oeconomus mehelyi
Microtus tatricus

Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis

Hystriidae
Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae
Alopex lagopus
Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39° parallelo; le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero; le popolazioni lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)

Ursidae
Ursus arctos

Mustelidae
Lutra lutra
Mustela eversmanii
Mustela lutreola

Felidae
Felis silvestris
Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni)
Lynx pardinus

Phocidae
Monachus monachus
Phoca hispida saimensis

ARTIODACTYLA

Cervidae
Cervus elaphus corsicanus

Bovidae
Bison bonasus
Capra aegagrus (popolazioni naturali)
Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis gmelini musimon (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
Ovis orientalis ophion (*Ovis gmelini ophion*)
Rupicapra pyrenaica ornata (*Rupicapra rupicapra ornata*)
Rupicapra rupicapra balcanica
Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA
Tutte le specie

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata

Cheloniidae
Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys kempii
Eretmochelys imbricata

Dermochelyidae
Dermochelys coriacea

Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta bonnali (*Lacerta monticola*)
Lacerta monticola
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Lacerta vivipara pannonica
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana

Scincidae
Ablepharus kitaibelli
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus

Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus

Gekkonidae
Cyrtopodion kotschy
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis

Agamidae
Stellio stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon

Anguidae
Ophisaurus apodus

OPHIDIA

Colubridae
Coluber caspius
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix natrix cypriaca
Natrix tessellata
Telescopus falax

Viperidae
Vipera ammodytes
Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Vipera seoanni (tranne le popolazioni spagnole)
Vipera ursinii
Vipera xanthina

Boidae
Eryx jaculus

ANFIBI

CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus italicus
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Triturus marmoratus
Triturus montandoni

Proteidae
Proteus anguinus

Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes (Speleomantes) italicus)
Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglossidae
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi (incluso Discoglossus "jeanneae")
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus

Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Rana lessonae

Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus

Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis

Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda

PESCI

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio

SALMONIFORMES

Coregonidae
Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae
Anaecypris hispanica
Phoxinus phoxinus

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae
Valencia hispanica

PERCIFORMES

Percidae
Zingel asper
Gymnocephalus baloni

INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Isopoda
Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera
Bolbelasmus unicornis
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
Carabus olympiae
Carabus variolosus
Carabus zawadzskii
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti
Pilemia tigrina
Osmoderma eremita
Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus

Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscus cameroni
Pytho kolwensis
Rosalia alpina

Lepidoptera
Apatura metis
Arytrura musculus
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Leptidea morsei
Lignyopectera fumidaria
Lopinga achine
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanagria arge
Nymphalis vaualbum
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proserpinus proserpina
Xylomoia strix
Zerynthia polyxena

Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Aeshna viridis
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhina albifrons
Leucorrhina caudalis
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes

Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytripes megacephalus
Isophya costata
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Saga pedo
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Araneae
Macrothele calpeiana

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Anisus vorticulus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Hygromia kovacsi
Idiomela (Helix) subplicata
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Paladilhia hungarica
Patella feruginea
Sadleriana pannonica
Theodoxus prevostianus
Theodoxus transversalis

BIVALVIA

Anisomyaria
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Unionoida
Margaritifera auricularia
Unio crassus
Dreissenidae

Congerina kuscieri

ECHINODERMATA

Echinoidea

Centrostephanus longispinus

B) PIANTE

L'allegato IV, b) contiene tutte le specie vegetali elencate all'allegato II, b)⁹ più quelle indicate in appresso:

PTERIDOPHYTA

Aspleniaceae

Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE

Agavaceae

Dracaena draco (L.) L.

Amaryllidaceae

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus triandrus L.

Berberidaceae

Berberis maderensis Lowe

Campanulaceae

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

Caryophyllaceae

Moehringia fontqueri Pau

Compositae

Argyranthemum pinnatifidum (L. f.) Lowe * subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

Cruciferae

Murbeckiella sousae Rothm.

Euphorbiaceae

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

Gesneriaceae

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

Iridaceae

Crocus etruscus Parl.

Iris boissieri Henriq.

Iris marisca Ricci & Colasante

⁹ Tranne le briofite di cui all'allegato II, b).

Labiatae

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
Teucrium charidemi Sandwith
Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link
Thymus villosus L. subsp. villosus L.

Liliaceae

Androcymbium europeum (Lange) K. Richter
Bellevallia hackelli Freyn
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Fritillaria conica Rix
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv. -Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link

Orchidaceae

Ophrys argolica Fleischm.
Orchis scopulorum Simsmerh.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

Primulaceae

Androsace cylindrica DC.
Primula glaucescens Moretti
Primula spectabilis Tratt.

Ranunculaceae

Aquilegia alpina L.

Sapotaceae

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

Saxifragaceae

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet

Scrophulariaceae

Antirrhinum lopesianum Rothm.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

Solanaceae

Mandragora officinarum L.

Thymelaeaceae

Thymelaea broterana P. Cout.

Umbelliferae

Bunium brevifolium Lowe

Violaceae

Viola athois W. Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola delphinantha Boiss.

ALLEGATO V¹⁰**SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE**

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

A) ANIMALI**VERTEBRATI****MAMMIFERI****RODENTIA****Castoridae**

Castor fiber (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)

Cricetidae

Cricetus cricetus (popolazioni ungheresi)

CARNIVORA**Canidae*****Canis aureus***

Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)

Mustelidae***Martes martes******Mustela putorius*****Felidae**

Lynx lynx (popolazione estone)

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

Viverridae***Genetta genetta******Herpestes ichneumon*****DUPLICIDENTATA****Leporidae*****Lepus timidus*****ARTIODACTYLA****Bovidae**

¹⁰ Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia e successivamente così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

Capra ibex
Capra pyrenaica (tranne Capra pyrenaica pyrenaica)
Rupicapra rupicapra (tranne Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra
rupicapra ornata e Rupicapra rupicapra tatrica)

ANFIBI

ANURA

Ranidae
Rana esculenta
Rana perezi
Rana ridibunda
Rana temporaria

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae
Lampetra fluviatilis
Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae
Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

CLUPEIFORMES

Clupeidae
Alosa spp.

SALMONIFORMES

Salmonidae
Thymallus thymallus
Coregonus spp. (tranne Coregonus oxyrhynchus - popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
Hucho hucho
Salmo salar (soltanto in acque dolci)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae
Aspius aspius
Barbus spp.
Pelecus cultratus
Rutilus friesii meidingeri
Rutilus pigus

SILURIFORMES

Siluridae
Silurus aristotelis

PERCIFORMES

Percidae
Gymnocephalus schraetzer
Zingel zingel

INVERTEBRATI

COELENTERATA

Cnidaria
Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae
Margaritifera margaritifera

Unionidae
Microcondylaea compressa
Unio elongatulus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae
Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae
Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium

Scyllaridae
Scyllarides latus

INSECTA - LEPIDOPTERA

Saturniidae
Graellsia isabellae

B) PIANTE

ALGAE

RHODOPHYTA

Corallinaceae
Lithothamnium coralloides Crouan frat.
Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES

Cladoniaceae

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

Leucobryaceae

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.

Sphagnaceae

Sphagnum L. spp. (except Sphagnum pylaisii Brid.)

PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis L.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus juncifolius Lagasca

Compositae

Arnica montana L.

Artemisia eriantha Ten

Artemisia genipi Weber

Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.

Leuzea rhaponticoides Graells

Cruciferae

Alyssum pintadasilvae Dudley.

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. gracilima (Samp.) Franco

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

Gentianaceae

Gentiana lutea L.

Iridaceae

Iris lusitanica Ker-Gawler

Labiales

Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber

Leguminosae

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. transmontana Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

Liliaceae

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.

Plumbaginaceae

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

Rosaceae

Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout.

Scrophulariaceae
Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes
Euphrasia mendonçae Samp.
Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC.
Scrophularia berminii Hoffmanns & Link
Scrophularia sublyrata Brot

ALLEGATO VI

METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHÉ MODALITÀ DI TRASPORTO VIETATI

A) MEZZI NON SELETTIVI

MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

PESCI

- Veleno
- Esplosivi

B) MODALITÀ DI TRASPORTO

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B****DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 2 aprile 1979

concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(79/409/CEE)

(GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 81/854/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1981	L 319	3	7.11.1981
► <u>M2</u>	Direttiva 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985	L 233	33	30.8.1985
► <u>M3</u>	Direttiva 86/122/CEE del Consiglio dell' 8 aprile 1986	L 100	22	16.4.1986
► <u>M4</u>	Direttiva 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991	L 115	41	8.5.1991
► <u>M5</u>	Direttiva 94/24/CE del Consiglio dell'8 giugno 1994	L 164	9	30.6.1994
► <u>M6</u>	Direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997	L 223	9	13.8.1997
► <u>M7</u>	Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003	L 122	36	16.5.2003
► <u>M8</u>	Direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	368	20.12.2006

Modificata da:

► <u>A1</u>	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
► <u>A2</u>	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
► <u>A3</u>	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995
► <u>A4</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003



DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(79/409/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽⁴⁾, prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽⁵⁾;

considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;

considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;

considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola;

considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia;

considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;

considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e all'uccisione da parte del-

⁽¹⁾ Gu n. C 24 dell' 1. 2. 1977, pag. 3, e GU n. C 201, del 23. 8. 1977, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 163 dell' 11. 7. 1977, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. C 152 del 29. 6. 1977, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

▼B

l'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;

considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;

considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;

considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;

considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;

considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;

considerando che, data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione;

considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese;

considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;

considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;

considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

▼B*Articolo 1*

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.
2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.
3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.
2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:
 - a) istituzione di zone di protezione;
 - b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
 - c) ripristino dei biotopi distrutti;
 - d) creazione di biotopi.

Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente,

▼B

tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debi-

▼B

tamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al comitato di cui all'articolo 16, ai fini di una decisione in merito all'iscrizione di tali specie nell'allegato III/2.

Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

Articolo 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b).

▼B*Articolo 9*

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

- a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
 - nell'interesse della sicurezza aerea,
 - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
 - per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
- i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

Articolo 10

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

▼B

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.

Articolo 13

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 16

1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

▼M7*Articolo 17*

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ⁽¹⁾.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B*Articolo 18*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B*Articolo 19*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M8

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I
LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I
PIELIKUMS — I PRIEDAS — I MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I —
ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I —
LITTLE I — BILAGA I

a)

GAVIIFORMES

Gaviidae

*Gavia stellata**Gavia arctica**Gavia immer*

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

*Pterodroma madeira**Pterodroma feae**Bulweria bulwerii**Calonectris diomedea**Puffinus puffinus mauretanicus* (*Puffinus mauretanicus*)*Puffinus yelkouan**Puffinus assimilis*

Hydrobatidae

*Pelagodroma marina**Hydrobates pelagicus**Oceanodroma leucorhoa**Oceanodroma castro*

PELECANIFORMES

Pelecanidae

*Pelecanus onocrotalus**Pelecanus crispus*

Phalacrocoracidae

*Phalacrocorax aristotelis desmarestii**Phalacrocorax pygmeus*

CICONIIFORMES

Ardeidae

*Botaurus stellaris**Ixobrychus minutus**Nycticorax nycticorax**Ardeola ralloides**Egretta garzetta**Egretta alba* (*Ardea alba*)*Ardea purpurea*

Ciconiidae

Ciconia nigra

▼M8

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (*Cygnus columbianus bewickii*)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (*Mergellus albellus*)

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

▼M8*Aquila clanga**Aquila heliaca**Aquila adalberti**Aquila chrysaetos**Hieraaetus pennatus**Hieraaetus fasciatus*

Falconidae

*Falco naumanni**Falco vespertinus**Falco columbarius**Falco eleonora**Falco biarmicus**Falco cherrug**Falco rusticolus**Falco peregrinus*

GALLIFORMES

Tetraonidae

*Bonasa bonasia**Lagopus mutus pyrenaicus**Lagopus mutus helveticus**Tetrao tetrix tetrix**Tetrao urogallus*

Phasianidae

*Alectoris graeca**Alectoris barbara**Perdix perdix italica**Perdix perdix hispaniensis*

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

*Porzana porzana**Porzana parva**Porzana pusilla**Crex crex**Porphyrio porphyrio**Fulica cristata*

Otididae

*Tetrax tetrax**Chlamydotis undulata**Otis tarda*

▼M8

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

*Himantopus himantopus**Recurvirostra avosetta*

Burhinidae

Burhinus oedicephalus

Glareolidae

*Cursorius cursor**Glareola pratincola*

Charadriidae

*Charadrius alexandrinus**Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)**Pluvialis apricaria**Hoplopterus spinosus*

Scolopacidae

*Calidris alpina schinzii**Philomachus pugnax**Gallinago media**Limosa lapponica**Numenius tenuirostris**Tringa glareola**Xenus cinereus (Tringa cinerea)**Phalaropus lobatus*

Laridae

*Larus melanocephalus**Larus genei**Larus audouinii**Larus minutus*

Sternidae

*Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)**Sterna caspia**Sterna sandvicensis**Sterna dougallii**Sterna hirundo**Sterna paradisaea**Sterna albifrons**Chlidonias hybridus**Chlidonias niger*

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

*Pterocles orientalis**Pterocles alchata*

▼M8

COLUMBIFORMES

Columbidae

*Columba palumbus azorica**Columba trocaz**Columba bollii**Columba junoniae*

STRIGIFORMES

Strigidae

*Bubo bubo**Nyctea scandiaca**Surnia ulula**Glaucidium passerinum**Strix nebulosa**Strix uralensis**Asio flammeus**Aegolius funereus*

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

*Picus canus**Dryocopus martius**Dendrocopos major canariensis**Dendrocopos major thanneri**Dendrocopos syriacus**Dendrocopos medius**Dendrocopos leucotos**Picoides tridactylus*

PASSERIFORMES

Alaudidae

*Chersophilus duponti**Melanocorypha calandra**Calandrella brachydactyla**Galerida theklae**Lullula arborea*

▼M8

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

*Luscinia svecica**Saxicola dacotiae**Oenanthe leucura**Oenanthe cypriaca**Oenanthe pleschanka*

Muscicapidae (Sylviinae)

*Acrocephalus melanopogon**Acrocephalus paludicola**Hippolais olivetorum**Sylvia sarda**Sylvia undata**Sylvia melanothorax**Sylvia rueppelli**Sylvia nisoria*

Muscicapidae (Muscicapinae)

*Ficedula parva**Ficedula semitorquata**Ficedula albicollis*

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

*Sitta krueperi**Sitta whiteheadi*

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

*Lanius collurio**Lanius minor**Lanius nubicus*

Corvidae

Pyrrhonorax pyrrhonorax

Fringillidae (Fringillinae)

*Fringilla coelebs ombriosa**Fringilla teydea*

Fringillidae (Carduelinae)

*Loxia scotica**Bucanetes githagineus**Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)*

Emberizidae (Emberizinae)

▼ M8

- Emberiza cineracea*
- Emberiza hortulana*
- Emberiza caesia*

▼ **M8**

ПРИЛОЖЕНИЕ II/1 — ANEXO II/1 — PŘÍLOHA II/1 — BILAG II/1 —
 ANHANG II/1 — II/1 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 — ANNEX II/1 —
 ANNEXE II/1 — ALLEGATO II/1 — II/1. PIELIKUMS — II/1 PRIEDAS
 — II/1. MELLÉKLET — ANNESS II/1 — BIJLAGE II/1 — ZAŁĄCZNIK
 II/1 — ANEXO II/1 — ANEXA II/1 — PRÍLOHA II/1 — PRILOGA II/1 —
 LITTLE II/1 — BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocyptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

▼M8

ПРИЛОЖЕНИЕ II/2 — ANEXO II/2 — PŘÍLOHA II/2 — BILAG II/2 —
ANHANG II/2 — II/2 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 — ANNEX II/2 —
ANNEXE II/2 — ALLEGATO II/2 — II/2. PIELIKUMS — II/2 PRIEDAS
— II/2. MELLÉKLET — ANNESS II/2 — BIJLAGE II/2 — ZAŁĄCZNIK
II/2 — ANEXO II/2 — ANEXA II/2 — PRÍLOHA II/2 — PRILOGA II/2 —
LITTLE II/2 — BILAGA II/2

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus
Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus

Scolopacidae

▼M8

Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone

▼M8

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
<i>Cygnus olor</i>					+														+								
<i>Anser brachyrhynchus</i>	+			+						+																	+
<i>Anser albifrons</i>	+	+	+	+	+	+	+		+	+		+	+	+		+		+		+				+		+	+
<i>Branta bernicla</i>				+	+																						
<i>Netta rufina</i>								+	+																		
<i>Aythya marila</i>	+			+	+		+		+	+			+					+									+
<i>Somateria mollissima</i>				+		+			+	+															+		
<i>Clangula hyemalis</i>				+		+			+	+			+												+	+	+
<i>Melanitta nigra</i>				+	+	+			+	+			+												+	+	+
<i>Melanitta fusca</i>				+	+				+	+			+												+	+	+
<i>Bucephala clangula</i>				+			+		+	+			+	+		+				+					+	+	+
<i>Mergus serrator</i>				+						+							+								+	+	
<i>Mergus merganser</i>				+						+															+	+	
<i>Bonasa bonasia</i>						+			+				+							+				+	+	+	+
<i>Lagopus lagopus lagopus</i>																									+	+	
<i>Tetrao tetrix</i>	+				+				+		+		+							+					+	+	+

▼M8

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
<i>Tetrao urogallus</i>		+			+				+		+		+									+			+		+
<i>Francolinus francolinus</i>												+															
<i>Alectoris barbara</i>								+			+																
<i>Alectoris chukar</i>		+					+					+															
<i>Coturnix coturnix</i>		+					+	+	+		+	+					+		+								
<i>Meleagris gallopavo</i>			+		+														+					+			
<i>Rallus aquaticus</i>									+		+						+										
<i>Gallinula chloropus</i>	+						+		+		+						+				+						+
<i>Haematopus ostralegus</i>				+					+																		
<i>Pluvialis apricaria</i>	+			+			+		+	+							+				+						+
<i>Pluvialis squatarola</i>				+					+								+										+
<i>Vanellus vanellus</i>	+			+			+	+	+	+	+						+										
<i>Calidris canutus</i>				+					+																		
<i>Philomachus pugnax</i>									+		+						+										
<i>Limosa limosa</i>				+					+																		
<i>Limosa lapponica</i>				+					+																		+
<i>Numenius phaeopus</i>				+					+																		+

▼M8

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
<i>Numenius arquata</i>				+					+	+																	+
<i>Tringa erythropus</i>				+					+																		
<i>Tringa totanus</i>				+					+		+																+
<i>Tringa nebularia</i>				+					+																		
<i>Larus ridibundus</i>	+			+	+	+		+								+			+				+			+	
<i>Larus canus</i>				+	+	+																			+	+	
<i>Larus fuscus</i>				+	+																						
<i>Larus argentatus</i>	+			+	+	+							+												+	+	
<i>Larus cachinnans</i>								+								+									+		
<i>Larus marinus</i>				+	+	+																			+	+	
<i>Columba oenas</i>							+	+	+			+									+	+					
<i>Streptopelia decaocto</i>				+	+				+			+				+								+			
<i>Streptopelia turtur</i>							+	+	+		+	+					+	+									
<i>Alauda arvensis</i>							+		+		+	+					+	+									
<i>Turdus merula</i>							+		+		+	+					+	+			+				+	+	
<i>Turdus pilaris</i>							+	+	+		+	+					+	+			+	+			+	+	
<i>Turdus philomelos</i>								+	+		+	+					+	+			+	+					
<i>Turdus iliacus</i>							+	+	+		+	+					+	+			+	+					
<i>Turdus viscivorus</i>							+	+	+			+					+	+			+	+					
<i>Sturnus vulgaris</i>		+					+	+	+			+				+	+				+	+					

▼M8

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
<i>Garrulus glandarius</i>	+			+	+				+		+				+	+		+			+	+	+	+		+	+
<i>Pica pica</i>	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+	+		+	+		+			+	+	+	+	+	+	+
<i>Corvus monedula</i>		+					+	+				+						+				+			+	+	+
<i>Corvus frugilegus</i>		+					+		+					+		+								+		+	+
<i>Corvus corone</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+			+	+	+	+	+	+	+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+ = Страни-членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават ловуване на изброените видове.

+ = Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.

+ = Členské štáty, ktoré môžu podľa čl. 7 odst. 3 povoliť lov uvedených druhů.

+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+ = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.

+ = Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.

+ = Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται.

+ = Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.

+ = États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

+ = Dalībvalstis, kuras saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.

+ = Szlys narés, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.

+ = Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.

+ = Stati Membri li bis-sabha ta' l-Artikolu 7(3) jistghu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati.

+ = Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

+ = Państwo członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wymienione gatunki.

+ = Estados-Membros que podem autorizar, conforme o nº 3 do artigo 7º, a caça das espécies enumeradas.

+ = Statele membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânarea speciilor enumerate.

+ = Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.

+ = Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.

+ = Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivat sallia luettellossa mainittujen lajien metsästyksen.

+ = Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna.

▼M8

ПРИЛОЖЕНИЕ III/1 — ANEXO III/1 — PŘÍLOHA III/1 — BILAG III/1 —
ANHANG III/1 — III/1 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 — ANNEX III/1 —
ANNEXE III/1 — ALLEGATO III/1 — III/1. PIELIKUMS — III/1
PRIEDAS — III/1. MELLÉKLET — ANNESS III/1 — BIJLAGE III/1 —
ZAŁĄCZNIK III/1 — ANEXO III/1 — ANEXA III /1 — PŘÍLOHA III/1 —
PRILOGA III/1 — LITTLE III/1 — BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

▼M8

ПРИЛОЖЕНИЕ III/2 — ANEXO III/2 — PŘÍLOHA III/2 — BILAG III/2 —
ANHANG III/2 — III/2 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 — ANNEX III/2 —
ANNEXE III/2 — ALLEGATO III/2 — III/2. PIELIKUMS — III/2
PRIEDAS — III/2. MELLÉKLET — ANNESS III/2 — BIJLAGE III/2 —
ZAŁĄCZNIK III/2 — ANEXO III/2 — ANEXA III/2 — PŘÍLOHA III/2 —
PRILOGA III/2 — LITTLE III/2 — BILAGA III/2

ANSERIFORMES**Anatidae**

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES**Tetraonidae**

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES**Rallidae**

Fulica atra

CHARADRIIFORMES**Charadriidae**

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocyptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola.

▼B*ALLEGATO IV*

- a) — Lacci ►**A3** (con l'eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di *Lagopus Lagopus Lagopus* e *Lagopus mutusa* nord della latitudine 58 ° N) ◄, vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.
- Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno.
- Esplosivi.
- Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.
- b) — Aerei, autoveicoli.
- Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

▼B*ALLEGATO V*

- a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.
- b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.
- c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.
- d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
- e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
- f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.
- g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.

L. 6-12-1991 n. 394
Legge quadro sulle aree protette.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

L. 6 dicembre 1991, n. 394 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Legge quadro sulle aree protette.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

TITOLO I

Principi generali

1. Finalità e ambito della legge.

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'[articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#) , e dell'articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 . Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'[articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) ⁽²⁾.

(2) Periodo aggiunto dall'[art. 2, comma 21, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

1-bis. Programmi nazionali e politiche di sistema.

1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. 2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1 ⁽³⁾.

(3) Articolo aggiunto dall'[art. 2, comma 22, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

(commento di giurisprudenza)

2. Classificazione delle aree naturali protette.

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla [L. 5 marzo 1985, n. 127](#) ⁽⁴⁾, e quelle definite ai sensi della [L. 31 dicembre 1982, n. 979](#).

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al [D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448](#).

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'[articolo 3 della L. 5 agosto 1981, n. 453](#).

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni ⁽⁵⁾.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'*Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities* (AISM-IALA) ⁽⁶⁾.

(4) Recante ratifica del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.

(5) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 23, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

(6) Comma aggiunto dall'[art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172](#).

3. Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette.

1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato «Comitato», costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori

pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'*articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102* , individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994 ⁽⁷⁾.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata «Consulta», costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. [Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ⁽⁸⁾. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli *articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428*, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991 ⁽⁹⁾] ⁽¹⁰⁾.

(7) Con *Del. 2 dicembre 1996* (Gazz. Uff. 20 giugno 1997, n. 142) il Comitato per le aree naturali protette ha approvato il programma operativo per la Carta della natura. La *Corte costituzionale, con sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 389* (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree «le deroghe al divieto di cui al comma 3 punto a) dell'*art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394* non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4, art. 11 della legge medesima; di conseguenza ha annullato, nella parte corrispondente, la suddetta deliberazione 2 dicembre 1996».

(8) Per l'aumento del contingente di personale della segreteria tecnica vedi l'*art. 4, comma 12, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

(9) Per la soppressione del comitato di cui al presente articolo vedi il *D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281*.

(10) Comma abrogato dall'*art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90*. Vedi, anche, gli articoli 3, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.

4. Programma triennale per le aree naturali protette.

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato «programma», sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*.

3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al

comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994 ⁽¹¹⁾.

(11) Per la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette vedi l'art. 76, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, .

5. Attuazione del programma; poteri sostitutivi.

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

(commento di giurisprudenza)

6. Misure di salvaguardia.

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#) , in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'[articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59](#) .

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'[articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#) , e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#) , dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'[articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59](#) .

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'[articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#) , ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'[articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#) . La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#) .

(commento di giurisprudenza)

7. Misure di incentivazione.

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25 ⁽¹²⁾:

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

(12) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 8, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

TITOLO II

Aree naturali protette nazionali

(commento di giurisprudenza)

8. Istituzione delle aree naturali protette nazionali.

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
 3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
 4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
 5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.
 6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
 7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.
-

(commento di giurisprudenza)

9. Ente parco.

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente ⁽¹³⁾.
2. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Giunta esecutiva;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) la Comunità del parco.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#). Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva ⁽¹⁴⁾.

4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'[articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#);
- c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ⁽¹⁵⁾.

4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere ⁽¹⁶⁾.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti ⁽¹⁷⁾.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una Giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco ⁽¹⁸⁾.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 ⁽¹⁹⁾.

8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni ⁽²⁰⁾.

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate ⁽²¹⁾.

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma ^{(22) (23) (24)}.

11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato [decreto legislativo n. 165 del 2001](#); al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna ⁽²⁵⁾.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ⁽²⁶⁾.

12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001 ⁽²⁷⁾.

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla [legge 20 marzo 1975, n. 70](#); essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'[articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽²⁸⁾.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco ⁽²⁹⁾.

(13) Vedi, anche, l'[art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#).

(14) Comma così modificato dall'[art. 55, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

(15) Comma così sostituito dal comma 1 dell'[art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73](#), a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'[art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013](#).

(16) Comma inserito dall'[art. 55, comma 1, lett. a\), n. 1-bis\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

(17) Comma così modificato prima dall'[art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#) e poi dal comma 3 dell'[art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73](#), a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'[art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013](#).

(18) Comma così modificato prima dall'[art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#) e poi dal comma 2 dell'[art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73](#), a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'[art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013](#).

(19) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

(20) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

(21) Comma così modificato dal comma 4 dell'[art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73](#), a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'[art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013](#).

(22) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 25, L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(23) Sulla decorrenza, in sede di prima applicazione, del termine previsto dall'ultimo periodo del presente comma vedi l'*art. 55, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(24) Con *D.M. 2 novembre 2000* (Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302) e con *D.M. 15 giugno 2016, n. 143* sono state emanate norme relative all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

(25) Comma inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(26) Comma così sostituito dal comma 8 dell'*art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, aggiunto dalla relativa di conversione.

(27) Comma aggiunto dal comma 108 dell'*art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 5 dell'*art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*.

(28) Comma inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(29) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

10. Comunità del parco.

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

- a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
- b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
- c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
- d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
- d-bis) sullo statuto dell'Ente parco ⁽³⁰⁾.

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal

Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

(30) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(commento di giurisprudenza)

11. Regolamento del parco.

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi ⁽³¹⁾.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani ⁽³²⁾.

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo ⁽³³⁾.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti

naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente su proposta dell'Ente parco, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione ⁽³⁴⁾.

(31) Comma così modificato dall'art. 55, comma 1, lett. b), n. 1), *D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(32) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, *L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(33) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(34) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, dall'*art. 55, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

11-bis. *Tutela dei valori naturali storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale.*

1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14 ⁽³⁵⁾.

(35) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 29, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(commento di giurisprudenza)

12. *Piano per il parco.*

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere ⁽³⁶⁾.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del

territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#) ;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'[articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978](#) , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto e adottato dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso ⁽³⁷⁾.

4. Il piano di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo ⁽³⁸⁾.

5. in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati ⁽³⁹⁾.

(36) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(37) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(38) Comma così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. c), nn. 2.1), 2.2), 2.3) e 2.4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(39) Per l'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte vedi il *Comunicato 28 gennaio 2009*; per l'Ente Parco nazionale della Majella vedi il *Comunicato 17 luglio 2009*.

(commento di giurisprudenza)

13. Nulla osta.

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della *legge 8 luglio 1986, n. 349*.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

13-bis. Interventi nelle zone di promozione economica e sociale ⁽⁴⁰⁾.

1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

(40) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

14. Iniziative per la promozione economica e sociale.

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri ⁽⁴¹⁾.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

(41) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 31, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(commento di giurisprudenza)

15. Acquisti, espropriazioni ed indennizzi.

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco, fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296*. L'Ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente ⁽⁴²⁾.

1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente ⁽⁴³⁾.

1-quater. L'Ente parco può concedere i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente ⁽⁴⁴⁾.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del documento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di

soggetti privati di cui al primo comma dell'[articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590](#), e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

(42) Comma inserito dall'[art. 55, comma 1, lett. e\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

(43) Comma inserito dall'[art. 55, comma 1, lett. e\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

(44) Comma inserito dall'[art. 55, comma 1, lett. e\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

16. Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'[articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512](#), e successive modificazioni e integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente,

una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'[articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'[articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), come sostituito dall'[articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24](#), senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

(45) Comma inserito dall'[art. 17-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(46) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 22 marzo 2019](#).

17. Riserve naturali statali.

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

18. Istituzione di aree protette marine.

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'*articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ⁽⁴⁷⁾.

1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente ⁽⁴⁸⁾.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

(47) Comma così modificato dal comma 8 dell'*art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93*. Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(48) Comma aggiunto dal comma 9 dell'*art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93*.

(commento di giurisprudenza)

19. Gestione delle aree protette marine.

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

-
- a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
 - b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
 - c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
 - d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
 - e) la navigazione a motore;
 - f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ⁽⁴⁹⁾, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette ⁽⁵⁰⁾.

(49) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(50) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 17, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

20. Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della *legge 31 dicembre 1982, n. 979*, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

21. Vigilanza e sorveglianza.

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree

marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e del decreto di cui all'[articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#), e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo ⁽⁵¹⁾. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7 ⁽⁵²⁾.

(51) Vedi il D.P.C.M. 26 giugno 1997, il D.P.C.M. 5 luglio 2002 e il [D.P.C.M. 17 novembre 2020](#).

(52) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 32, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#). In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'[art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#).

TITOLO III

Aree naturali protette regionali

(commento di giurisprudenza)

22. Norme quadro.

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990 , attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da

perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente

(53).

(53) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 33, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(commento di giurisprudenza)

23. Parchi naturali regionali.

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la

gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

24. *Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale.*

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco.
 2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.
 3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.
-

25. *Strumenti di attuazione.*

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.
4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

26. Coordinamento degli interventi.

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

27. Vigilanza e sorveglianza.

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(commento di giurisprudenza)

28. Leggi regionali.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

(commento di giurisprudenza)

29. Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'[articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#).

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

(commento di giurisprudenza)

30. Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro ⁽⁵⁴⁾.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemila. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la

persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area ⁽⁵⁵⁾.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell'articolo 733-*bis* del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno ⁽⁵⁶⁾.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) , in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'[articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#) , sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

(54) Comma aggiunto dall'[art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172](#).

(55) Comma aggiunto dall'[art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172](#).

(56) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

31. Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale.

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989 , la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro

dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla [legge 5 aprile 1985, n. 124](#) ⁽⁵⁷⁾.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del [decreto ministeriale 20 luglio 1987](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'[articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#).

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco ⁽⁵⁸⁾.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'[articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#).

(57) Per la proroga del termine, vedi l'[art. 3, D.L. 28 agosto 1995, n. 361](#).

(58) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 34, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

(commento di giurisprudenza)

32. Aree contigue.

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli *articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* . L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

33. Relazione al Parlamento.

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

34. Istituzione di parchi e aree di reperimento.

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);

b) Gargano;

c) Gran Sasso e Monti della Laga;

d) Maiella;

e) Val Grande;

f) Vesuvio;

f-bis) Matese ⁽⁵⁹⁾;

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino ⁽⁶⁰⁾.

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6 ⁽⁶¹⁾.

2-bis. E' istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude

l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽⁶²⁾.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentite le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

- a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
- b) Etna;
- c) Monte Bianco;
- d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
- e) Tarvisiano;
- f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
- g) Partenio;
- h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
- i) Alpi marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
- l) Alta Murgia;
- l-bis*) Costa teatina ⁽⁶³⁾.

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome

interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

(59) Lettera aggiunta dall'art. [1, comma 1116, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(60) Lettera aggiunta dall'art. [1, comma 1116, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(61) Comma così modificato dall'art. [4, L. 8 ottobre 1997, n. 344](#). Vedi il [D.P.R. 30 marzo 1998](#).

(62) Comma inserito dall'art. [1, comma 1112, lett. a\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(63) Lettera aggiunta dall'art. [4, L. 8 ottobre 1997, n. 344](#).

35. Norme transitorie.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279](#). Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. [Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3 ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾.

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

(64) Per la proroga al 31 dicembre 1996 del termine previsto dal presente comma 4, vedi l'*art. 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548*.

(65) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1115, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

36. Aree marine di reperimento.

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'*articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, nelle seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;

-
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
 - c) Secche di Torpaterno;
 - d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
 - e) Costa degli Infreschi;
 - f) Costa di Maratea;
 - g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca ⁽⁶⁶⁾;
 - h) Costa del Monte Conero;
 - i) Isola di Pantelleria;
 - l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
 - m) Acicastello - Le Grotte;
 - n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
 - o) Capo Spartivento ⁽⁶⁷⁾;
 - p) Capo Testa - Punta Falcone;
 - q) Santa Maria di Castellabate;
 - r) Monte di Scauri;
 - s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
 - t) Parco marino del Piceno;
 - u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;
 - v) Isola di Bergeggi;
 - z) Stagnone di Marsala;
 - aa) Capo Passero;
 - bb) Pantani di Vindicari;
 - cc) Isola di San Pietro;
 - dd) Isola dell'Asinara;
 - ee) Capo Carbonara;
 - ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano» ⁽⁶⁸⁾;
 - ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei» ⁽⁶⁹⁾;
 - ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco ⁽⁷⁰⁾;
 - ee-quinqies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina ⁽⁷¹⁾;

ee-sexies) Capo Milazzo ⁽⁷²⁾;

ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente ⁽⁷³⁾;

ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente ⁽⁷⁴⁾.

2. La Consulta per la difesa del mare ⁽⁷⁵⁾ può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della [legge 31 dicembre 1982, n. 979](#), altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

(66) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1112, lett. b), n. 1), [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(67) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1112, lett. b), n. 2), [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(68) Lettera aggiunta dall'art. 4, [L. 8 ottobre 1997, n. 344](#).

(69) Lettera aggiunta dall'art. 2, [comma 10, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

(70) Lettera aggiunta dal comma 4 dell'art. 8, [L. 23 marzo 2001, n. 93](#).

(71) Lettera aggiunta dal comma 116 dell'art. 1, [L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(72) Lettera aggiunta dal comma 116 dell'art. 1, [L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(73) Lettera aggiunta dall'art. 6, [comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221](#).

(74) Lettera aggiunta dall'art. 1, [comma 740, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(75) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, [comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

37. Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale.

1. ... ⁽⁷⁶⁾.

2. È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2)

dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al [decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'[articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512](#), sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali».

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

(76) Aggiunge i commi 2-*bis* e 2-*ter* all'[art. 114, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#).

38. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla [legge 23 agosto 1988, n. 362](#).

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L.R. 23 dicembre 2011, n. 24, art. 1

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Calabria

L.R. 27-12-2016 n. 41

Istituzione della riserva naturale regionale delle Valli Cupe.

Pubblicata nel B.U. Calabria 27 dicembre 2016, n. 125.

L.R. 27 dicembre 2016, n. 41 ⁽¹⁾.

Istituzione della riserva naturale regionale delle Valli Cupe.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 27 dicembre 2016, n. 125.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 *Istituzione.*

1. La Regione Calabria, ai sensi della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge-quadro sulle aree protette), in attuazione dell'[articolo 2](#), lettera r) dello Statuto regionale e dell'[articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10](#) (Norme in materia di aree protette), al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alla [Direttiva 79/409/CEE](#) del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e [Direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#)), istituisce la Riserva naturale regionale delle Valli Cupe, ente con personalità di diritto pubblico.

2. Nell'ambito della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe, in conformità all'[articolo 24, commi 2 e 3 della L.R. 10/2003](#), sono individuate e perimetrate aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione, graficamente individuate nell'allegata cartografia, che è parte integrante della presente legge, come di seguito distinte:

- a) riserva naturale integrale;
 - b) riserva naturale guidata;
 - c) riserva naturale speciale.
-

Art. 2 *Descrizione dell'area.*

1. L'area delle Valli Cupe identifica tre ambiti territoriali distinti geograficamente, tutti caratterizzati dalla presenza di comuni elementi naturalistici di grande valenza ecologica e paesaggistica.
 2. L'area protetta gravita intorno al centro urbano del Comune di Sersale e si articola nei seguenti tre corpi:
 - a) Tratto del fosso Valli Cupe, con il Canyon Valli Cupe e l'acrocorno di Monte Raga;
 - b) Tratto del torrente Campanaro, con la Cascata Campanaro, la Cascata dell'Inferno, e tante altre;
 - c) Tratto del fiume Crocchio, con le Gole e cascate del Crocchio, monolite di Pietruggiallu e alberi monumentali di Cavallopoli.
 3. Il territorio ospita la fauna tipica delle aree appenniniche, tra cui molte specie contemplate nella [Direttiva 79/409/CEE](#) e nella [Direttiva 92/43/CEE](#). Si caratterizza, altresì, per la ricchezza di boschi e per la presenza di una ricca flora autoctona che rappresenta un patrimonio di notevole valore scientifico, anche in termini di biodiversità. Numerose sono inoltre le specie conosciute come erbe officinali.
-

Art. 3 *Obiettivi.*

1. La Regione riconosce il valore degli habitat naturali quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete ecologica regionale.
2. La valorizzazione paesaggistica dell'area protetta delle Valli Cupe è volta a realizzare i seguenti obiettivi:
 - a) salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli habitat attraverso un'attenta gestione delle risorse terrestri e idriche, al fine di valorizzare gli ecosistemi e le biodiversità esistenti;
 - b) tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici dei corpi costituenti l'area protetta;
 - c) conservare il patrimonio forestale, anche attraverso il miglioramento dei boschi esistenti e la ricostituzione di quelli degradati;
 - d) salvaguardare i biotopi, le formazioni geologiche e geomorfologiche e le risorse paleontologiche che presentano rilevante valore storico, scientifico e culturale;
 - e) difendere la flora, la fauna, le associazioni vegetali e forestali, valorizzare il paesaggio naturale e il paesaggio antropizzato tradizionale, i valori scenici e

panoramici, gli equilibri ecologici e il patrimonio genetico, anche al fine di migliorare la funzione produttiva e sociale dell'area protetta;

f) disciplinare il corretto uso del territorio e la conoscenza della natura favorendo l'educazione ambientale dei cittadini e migliorando le condizioni di vita attraverso la costruzione di infrastrutture al fine di rendere maggiormente fruibile l'area protetta;

g) incentivare le attività economiche ed imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge concorrendo allo sviluppo delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi capaci di incentivare e rendere più redditizie le attività agro - silvo - pastorali;

h) salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e le opere di carattere storico che connotano i diversi ambiti territoriali costituenti l'area protetta riqualificando le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità della presente legge.

3. Gli obiettivi indicati al comma 2 sono attuati attraverso le seguenti azioni:

a) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare e di una politica attiva del tempo libero, per il miglioramento della qualità della vita;

b) valorizzazione e tutela di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;

c) promozione di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere un uso razionale dell'energia anche attraverso l'utilizzo di sistemi energetici provenienti da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;

d) promozione della conoscenza scientifica dell'ecosistema con particolare attenzione alle specie endemiche e rare anche al fine di predisporre misure di salvaguardia dell'ecosistema attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi;

e) sostegno e promozione della fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Art. 4 *Confini.*

1. La Riserva naturale regionale delle Valli Cupe è costituita dai seguenti tre corpi:

- a) Tratto del fosso Valli Cupe e acrocoro di Monte Raga;
- b) Tratto del torrente Campanaro;
- c) Tratto del fiume Crocchio.

2. Il Tratto del fosso Valli Cupe e acrocoro di Monte Raga, ricade interamente nel territorio del comune di Sersale.

3. Il Tratto del torrente Campanaro, ricade nel territorio dei comuni di Sersale e Zagarise.

4. Il Tratto del fiume Crocchio, ricade nel territorio del comune di Sersale e confina con il comune di Cerva.

5. I confini della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25.000 e le zone a diversa classificazione, così come previsto dall'[articolo 24, comma 2 della L.R. 10/2003](#) sono puntualmente indicate nella stessa cartografia.

Art. 5 *Classificazione e modalità di controllo e coordinamento della gestione.*

1. La Riserva naturale regionale delle Valli Cupe è costituita da aree a differente grado di protezione, distinte secondo la seguente classificazione:

- a) riserva naturale integrale;
- b) riserva naturale guidata;
- c) riserva naturale speciale.

2. Le modalità di controllo e coordinamento della gestione sono attuate secondo quanto previsto dagli [articoli 26, 27, 32, 36 e 37 della L.R. 10/2003](#).

Art. 6 *Ente di gestione.*

1. La gestione della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe è demandata all'associazione Legambiente Calabria riconosciuta a livello nazionale, secondo le indicazioni previste dagli [articoli 6 comma 10 e 26 della L.R. 10/2003](#). ⁽²⁾

1-bis. L'ente gestore garantisce la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della riserva ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'[articolo 22 della legge n. 394/1991](#). ⁽³⁾

2. La Regione Calabria sostiene con un contributo annuale, da determinarsi in sede di approvazione della legge di stabilità regionale, le spese di funzionamento della riserva naturale regionale delle Valli Cupe sostenute dall'associazione nazionale Legambiente Calabria. ⁽⁴⁾

3. La sede legale ed operativa dell'Ente di gestione dell'area protetta viene individuata secondo l'[articolo 8 della L.R. 10/2003](#).

(2) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 25 novembre 2019, n. 45](#), a decorrere del 26 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).

(3) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 25 novembre 2019, n. 45](#), a decorrere del 26 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).

(4) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera c\), L.R. 25 novembre 2019, n. 45](#), a decorrere del 26 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 7 *Piano di assetto naturalistico.*

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Ente di gestione, in collaborazione con il settore parchi e aree protette della Regione, elabora il Piano di assetto naturalistico, secondo le modalità di cui all'[articolo 27 della L.R. 10/2003](#).
 2. Si applicano in ogni caso i divieti di cui alla [L.R. 10/2003](#).
-

Art. 8 *Regolamento della Riserva.*

1. Il regolamento è redatto dall'Ente di gestione dell'area protetta contestualmente al Piano di assetto naturalistico del quale è parte integrante, ai sensi dell'[art. 19 della L.R. 10/2003](#), disciplinando l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della riserva naturale.
-

Art. 9 *I tempi di tabellazione.*

1. I confini dell'area protetta e delle aree classificate a riserva naturale integrale, a riserva naturale guidata e a riserva naturale speciale, entro sei mesi dall'istituzione delle stesse, sono delimitati da idonee tabelle, collocate in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità recanti la seguente indicazione: "Regione Calabria - Riserva naturale regionale delle Valli Cupe".
-

Art. 10 *Sistema informativo.*

1. L'Ente gestore della riserva, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 8, predispone un apposito sportello informativo fisico o telefonico o telematico.
2. L'Ente gestore della riserva, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento, predispone un apposito portale web informativo che contenga almeno i seguenti elementi:
 - a) Sezione tematica istituzione e normativa:
 - 1) la composizione dell'Ente e dei suoi organi;

- 2) i confini;
 - 3) il piano per la riserva;
 - 4) il regolamento;
 - 5) tutti i documenti dell'ente ad evidenza pubblica.
- b) Sezione tematica di promozione:
- 1) una rappresentazione grafica del territorio;
 - 2) le peculiarità dei siti d'interesse della riserva con descrizioni ed archivi fotografici;
 - 3) le specie vegetali con descrizioni, report fotografici ed individuazione delle aree a maggior presenza;
 - 4) le specie animali con descrizioni, report fotografici ed individuazione delle aree di maggiore stanzialità;
 - 5) una brochure per il turista che presenti le indicazioni di viabilità, la localizzazione dei siti di maggiore interesse, un vademecum delle regole della riserva, i luoghi di fruizione di servizi di emergenza, i riferimenti telefonici e telematici dello sportello informativo dell'ente;
 - 6) l'elenco di tutti i comuni territorialmente interessati e della provincia, con i relativi link ai siti web ufficiali.
- c) Sezione tematica di promozione dei servizi turistici e delle aziende agroalimentari:
- 1) elenco, da aggiornare con cadenza almeno trimestrale, di tutte le aziende eroganti servizi turistici ricettivi e ristorativi che vogliano essere pubblicizzate, alle quali viene dedicata una pagina pubblicitaria con i contenuti concordati tra ente ed azienda e con una rappresentazione grafica della localizzazione;
 - 2) elenco delle aziende operanti nel settore agroalimentare di filiera di prodotti tipici o di produzione biologica, con le medesime modalità di cui al punto 1;
 - 3) elenco delle botteghe artigiane o di antiche arti o mestieri, con le medesime modalità di cui al punto 1;
- d) Sezione tematica di promozione degli eventi ed iniziative:
- 1) elenco delle iniziative ed eventi organizzati dall'Ente con le opportune informazioni ed eventuali pagine o link di approfondimento;
 - 2) elenco delle iniziative ed eventi promossi dai comuni territorialmente interessati dalla riserva. Al tal fine tutti i comuni e la provincia territorialmente interessati dalla riserva comunicano tutti gli eventi o iniziative che ricadono nell'ambito delle finalità della riserva di cui all'articolo 4 all'Ente gestore, con l'obbligo di quest'ultimo di pubblicarli sul proprio portale web.

3. Il portale tematico web di cui al comma 2 può contenere elementi aggiuntivi che concorrono al perseguimento delle finalità della riserva di cui all'articolo 3 della presente legge.

4. Tutti i comuni e le province territorialmente interessati dalla riserva predispongono sul proprio portale web ufficiale un link di collegamento al sito dell'Ente.

5. L'Ente, entro e non oltre ventiquattro mesi dall'approvazione del regolamento, pubblica una guida turistica naturalistica della riserva.

Art. 11 *Norma finanziaria.*

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.
 2. La Regione Calabria sostiene le attività di cui all'articolo 3 della presente legge, unicamente attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale
 3. Per l'esercizio finanziario 2017, il contributo di cui al comma 1, è determinato in euro 100.000,00 con allocazione alla Missione 09 - Programma 05.
 4. A decorrere dall'anno 2018, il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.
 5. Alla copertura degli oneri finanziari a carico della Regione Calabria, per come previsti dai commi 2 e 3, si fa fronte, per l'anno 2017, con la disponibilità esistente alla Missione 20 - Programma 3 "Altri fondi" - capitolo U0700110101- inerente al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", mentre, per gli esercizi successivi, nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
-

Art. 12 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato Cartografia

[Scarica il file](#)

Calabria

L.R. 14-7-2003 n. 10

Norme in materia di aree protette.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2003, n. 13, suppl. straord. 19 luglio 2003, n. 2.

L.R. 14 luglio 2003, n. 10 ⁽¹⁾.

Norme in materia di aree protette.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2003, n. 13, suppl. straord. 19 luglio 2003, n. 2.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi generali.

1. La Regione Calabria garantisce e promuove in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, sono perseguiti dalla Regione Calabria attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree protette.

3. La Regione Calabria, consapevole dell'eccezionale valore biogeografico dell'insieme delle proprie aree protette, opera affinché esse costituiscano con le altre aree dell'Appennino, di rilevante valore naturalistico ed ambientale, un sistema interconnesso ed interdipendente al fine di promuovere e far conoscere l'Appennino Parco d'Europa. Promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all'interno del sistema integrato delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali, legate ad una concezione di sostenibilità.

4. I territori sottoposti al regime di tutela previsto dalla presente legge e le aree protette nazionali, istituite sul territorio regionale, costituiscono il sistema integrato delle aree protette della Calabria.

Art. 2

Finalità.

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione Europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelle degradate.

2. In conformità all'[articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), le province, le Comunità montane ed i Comuni, anche in forma consorziata, partecipano alla istituzione ed alla gestione delle aree protette regionali.

Art. 3

Obiettivi.

1. Con la creazione di un sistema integrato di aree protette la Regione Calabria persegue i seguenti obiettivi:

a) conservazione del patrimonio forestale, miglioramento dei boschi esistenti tramite interventi di rimboschimento, ricostituzione dei boschi degradati finalizzati alla salvaguardia degli habitat naturali e della biodiversità;

b) salvaguardia dei biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;

c) difesa della flora e della fauna, delle associazioni vegetali, forestali al fine di migliorare le funzioni produttive e sociali delle aree protette, delle formazioni paleontologiche di comunità biologiche, e la difesa del paesaggio naturale ed antropizzato tradizionale, i biotipi, i valori scenici e panoramici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;

d) disciplina del corretto uso del territorio, la conoscenza della natura e l'educazione ambientale dei cittadini;

e) miglioramento delle condizioni di vita mediante la costruzione di infrastrutture al fine di rendere maggiormente fruibili le aree protette ed incentivare le attività economiche ed imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge;

f) sviluppo delle aree interne anche mediante la costruzione di laghetti collinari, la costruzione e la sistemazione di condotte di adduzione per uso irriguo, al fine di rendere più redditizie le attività agro-silvo-pastorali;

g) difesa degli equilibri idraulici e idrogeologici mediante interventi per la sistemazione dei corsi d'acqua al fine di conseguire il ripristino di sufficienti

condizioni di equilibrio naturale sulle sponde, necessari per assicurare la riduzione degli eventi calamitosi ed interventi a carattere integrativo, finalizzati alla difesa del territorio e alla sistemazione dei bacini;

h) la conoscenza scientifica della flora e della fauna calabresi utile a realizzare il censimento delle specie biologiche con particolare attenzione alle specie endemiche e rare.

2. Nelle aree protette della Calabria si promuove l'applicazione di metodi di gestione e di valorizzazione ambientale, tesi a realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale. Ciò anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici nonché delle attività agricole produttive ed agro-silvo-pastorali, di agricoltura biologica e di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso e comunque compatibile con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi naturali. Nei centri storici compresi nelle aree protette si incentivano politiche di recupero dei patrimoni edilizi in armonia con la finalità della presente legge. A tal fine è incentivata la più ampia partecipazione degli Enti Locali, delle forze sociali e del terzo settore presenti nel territorio mirati, a conseguire forme di sviluppo economico e ricerca di nuove occupazioni e di nuove opportunità lavorative compatibili.

3. All'interno del sistema delle aree protette calabresi e delle strutture antropiche, si sperimenta un sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio e produzioni alternative dell'energia rinnovabile non deturpanti, su forme di riciclaggio dei materiali utilizzati, su forme di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, su forme di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di incentivazione all'uso dei materiali tradizionali esistenti nell'area sulla base di un piano ecologico di rinnovazione degli stessi. Queste iniziative debbono essere adeguatamente pubblicizzate nel sistema informativo delle aree protette calabresi al fine di promuovere una piena educazione integrata ambientale.

4. Nelle aree protette nazionali e regionali la Regione, gli Enti Locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del Parco attuano forme di cooperazione e di intesa, promuovendo Accordi di programma e Patti territoriali di cui all'[art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#).

Art. 4

Sistema regionale delle aree protette.

1. Il sistema regionale delle aree protette della Calabria è articolato, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazione delle aree stesse, nelle seguenti categorie:

- a) Parchi naturali regionali;
- b) Riserve naturali regionali;
- c) Monumenti naturali regionali;
- d) Paesaggi protetti;

- e) Paesaggi urbani monumentali;
- f) Siti comunitari;
- g) Parchi pubblici urbani e giardini botanici.

Il sistema è completato con le aree corridoio della rete ecologica.

2. Al fine di un uso razionale del territorio e per le attività compatibili con la speciale destinazione dell'area, la Regione Calabria individua il sistema regionale delle aree protette ed istituisce un sistema informativo che colleghi le strutture didattiche, di servizio e culturali presenti sull'intero territorio regionale utilizzando soprattutto:

a) i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della [legge n. 394/1991](#);

b) le aree individuate ai sensi degli [articoli 82 e 83 del D.P.R. n. 616/1977](#) e successive modificazioni e i siti di importanza comunitaria individuati ai sensi della Direttiva habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

c) le aree ed i beni oggetto di tutela ai sensi della [legge n. 1497/1939](#), della [legge n. 431/1985](#) e della [legge regionale n. 23/1990](#);

d) le indicazioni e le proposte deliberate dagli Enti Locali;

e) gli studi e le indicazioni dei Ministeri competenti in materia di ambiente, di beni culturali e ambientali, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di istituti universitari, di enti ed associazioni culturali e ambientaliste operanti nel territorio della Regione;

f) gli studi effettuati dal Servizio parchi ed aree protette.

3. Ai fini della promozione eco-turistica, la Regione Calabria predispone ed adotta un marchio emblema delle aree protette.

Art. 5

Comitato tecnico-scientifico per le aree protette.

1. Al fine di garantire alla Giunta regionale un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette.

2. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette è organo di consulenza della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge. Il Comitato esprime parere obbligatorio in materia di:

a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve;

b) regolamenti dei parchi e delle riserve e modifiche dei medesimi;

c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi e delle riserve;

d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale;

e) classificazione delle aree protette e loro tipologia;

f) formazione e attuazione del programma triennale delle aree protette;

g) attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;

h) piano regionale per il censimento delle specie biologiche con particolare attenzione per le specie endemiche e rare.

3. Il Comitato tecnico-scientifico esprime altresì parere su qualsiasi altro argomento che riguarda i parchi e le aree protette, su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli Enti parco e degli Organi di gestione delle riserve.

4. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto:

1. dall'Assessore regionale con delega ai Parchi o suo delegato;

2. dal Dirigente del Servizio parchi ed aree protette della Regione Calabria o suo delegato;

3. dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione o suo delegato;

4. dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio o suo delegato;

5. dal Dirigente Generale del Dipartimento Turismo o suo delegato;

6. dal segretario generale dell'autorità di bacino della Calabria o suo delegato;

7. dal Dirigente del Corpo Forestale dello Stato;

8. da un rappresentante della Soprintendenza ai beni ambientali ed archeologici della Calabria;

9. da un rappresentante dell'Unione Provincie Italiane;

10. da un rappresentante dell'ANCI della Calabria;

11. da cinque esperti, di nomina del Consiglio regionale, scelti fra una tema di nominativi, per ciascuna figura professionale, indicati dalle Università della Calabria:

a. esperto in scienze botaniche;

b. esperto in scienze agrarie e forestali;

c. esperto in scienze naturali nella materia della fauna terrestre;

d. esperto in scienze naturali nella materia della fauna acquatica;

e. esperto in scienze biologiche;

12. due rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ⁽²⁾.

4-bis. I componenti di cui al comma 4, punti 10 e 11 vengono individuati dall'Assessorato con delega ai Parchi ⁽³⁾.

5. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette è presieduto dall'Assessore regionale ai Parchi ed in sua assenza dal Dirigente regionale del Servizio parchi e aree protette.

6. Qualora gli esperti di cui al comma 4 punto 10 non vengano designati entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'organo competente alla nomina provvede direttamente alla loro individuazione ⁽⁴⁾.

7. Tutti i pareri del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette devono essere espressi entro sessanta giorni, trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

8. Il comitato informa della propria attività il Consiglio regionale, il Consiglio provinciale, e gli altri enti locali calabresi coinvolti nelle aree protette e le associazioni ambientaliste con relazioni tecniche di merito da consegnare ogni tre anni.

9. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette entro novanta giorni dalla nomina dei componenti, adotta un regolamento interno che viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima; l'eventuale inadempienza del suddetto termine non pregiudica l'attività del Comitato e l'espressione del parere di competenza.

10. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza, il rimborso delle spese sostenute e l'indennità di missione.

11. Alla nomina del Comitato Tecnico-Scientifico provvede la Giunta regionale ⁽⁵⁾.

12. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, primo alinea, [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Il Comitato tecnico-scientifico è composto:

- a) dall'Assessore regionale ai Parchi o suo delegato;
- b) dal Dirigente del Servizio parchi ed aree protette della Regione Calabria o suo delegato;
- c) dal Dirigente regionale delle Foreste o suo delegato;
- d) dal Dirigente regionale della Pianificazione Territoriale o suo delegato;
- e) dal Dirigente regionale dell'Agricoltura o suo delegato;
- f) dal Dirigente dell'Assessorato al Turismo o suo delegato;

g) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste regionali riconosciute a livello nazionale;

h) da un esperto indicato dall'Unione province Italiane;

i) da esperti, scelti fra una terna di nominativi indicati dalle Università della Calabria:

1) esperto in scienze geologiche;

2) esperto in scienze botaniche;

3) esperto in scienze agrarie;

4) esperto in scienze forestali;

5) esperto in scienze naturali nella materia della fauna terrestre;

6) esperto in scienze naturali nella materia della fauna acquatica;

7) esperto in veterinaria;

8) esperto in scienze biologiche;

9) esperto in economia agraria con specializzazione in economia dei parchi e delle produzioni tipiche di qualità;

10) esperto in discipline giuridiche e regolamentazione edilizia-urbanistica indicato dall'ANCI della Calabria e dall'ANPC della Calabria;

11) membro dell'istituto nazionale per la fauna selvatica (con potere consultivo);

12) dirigente del CFS (con potere consultivo);

13) un rappresentante della Soprintendenza ai beni ambientali ed archeologici della Calabria;

14) un esperto del CNR-IRPI della Calabria;

15) un esperto dell'istituto di ecologia forestale del CNR Istituto di Selvicoltura della Calabria;

16) un esperto in pianificazione territoriale ed ecologia ambientale;

17) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute.».

(3) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, secondo alinea, [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(4) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, terzo e quarto alinea, [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(5) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, quinto alinea, [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così

formulato: «11. Alla nomina degli esperti di cui al comma 4 lettera i) provvede il Consiglio regionale.».

Art. 6

Procedimento per l'istituzione e gestione delle aree protette.

1. Le aree protette sono istituite con legge regionale ⁽⁶⁾ nel rispetto della [legge n. 394/1991](#), sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette.
2. Le proposte di legge d'istituzione delle aree protette regionali, ovvero la richiesta di modifica territoriale di quelle esistenti, possono essere avanzate:
 - a) da ciascun Consigliere regionale;
 - b) dalla Giunta regionale;
 - c) dalla Provincia territorialmente interessata;
 - d) dai comuni nel cui territorio ricade l'area di cui si richiede l'istituzione;
 - e) dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e operanti in Calabria.
3. Le proposte devono preliminarmente comprendere:
 - a) l'analisi storica, territoriale e paesaggistica-ambientale di massima con l'indicazione delle emergenze botaniche e faunistiche che si intende tutelare;
 - b) la perimetrazione di massima (con cartografia almeno al 25.000);
 - c) gli obiettivi da perseguire.
4. Le proposte di legge, corredate come al comma 3, vengono trasmesse al Servizio parchi ed aree protette della Regione che, verificati i requisiti di ammissibilità, rimette la stessa nei successivi trenta giorni al Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette.
5. Per l'istituzione di un'area protetta il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale ai Parchi, indice presso il Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette una conferenza di servizio ai sensi dell'[art. 22 della legge n. 394/1991](#). Alla conferenza partecipano i soggetti previsti dallo stesso articolo.
6. Il parere espresso dal Comitato assume la forma di un documento di indirizzo relativo al territorio che si intende tutelare, alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio interessato, all'individuazione di obiettivi da perseguire in termini di tutela e di sviluppo dell'area, alla valutazione degli effetti dell'istituenda area protetta, alla scelta dell'Ente di gestione, all'adozione delle misure di salvaguardia necessaria a garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
7. La Conferenza conclude i lavori entro centoventi giorni dalla sua prima convocazione.

8. Decorso tale termine la Giunta regionale, se ne esistono le condizioni, adotta il relativo disegno di legge, che viene poi trasmesso per l'approvazione al Consiglio regionale.

9. La gestione provvisoria dell'Ente parco regionale fino alla costituzione dell'Ente di gestione, che deve avvenire entro centottanta giorni, è affidata ad un apposito Comitato di gestione provvisorio istituito dal Presidente della Giunta regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 12.

10. La gestione dell'area protetta, ad esclusione dei parchi naturali, può essere affidata ad un Ente pubblico o Consorzio obbligatorio tra Enti Locali od organismi associativi, Università o loro Consorzi, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste, che avranno assegnati tutti i poteri dell'Ente di gestione di cui all'articolo 12. Ad un Ente di gestione può essere demandata la gestione anche di più aree protette.

(6) Vedi, al riguardo, la [L.R. 21 aprile 2008, n. 9](#), la [L.R. 21 aprile 2008, n. 10](#), la [L.R. 21 aprile 2008, n. 11](#), la [L.R. 21 aprile 2008, n. 12](#) e la [L.R. 21 aprile 2008, n. 13](#).

Art. 7

Servizio parchi ed Aree protette.

1. Il Servizio parchi ed Aree protette della Regione Calabria svolge i seguenti compiti:

- a) elabora studi e proposte per la gestione dei parchi e delle aree protette;
- b) assicura assistenza tecnica in materia di parchi e di aree protette;
- c) predispone il documento d'indirizzo di cui al comma 3 del precedente art. 6;
- d) elabora i criteri per la predisposizione dei piani dei parchi e delle riserve ed i relativi regolamenti;
- e) propone direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività promozionali eco-turistiche a livello regionale, interregionale, nazionale ed estero in materia di parchi e di aree protette;
- f) propone la realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione ambientale, con particolare attenzione alle scuole del territorio regionale;
- g) elabora programmi di formazione per il personale tecnico necessario per la gestione dei parchi e delle riserve, predispone il piano triennale di formazione dei consigli direttivi e delle comunità dei parchi regionali;
- h) fornisce direttive per assicurare l'unitarietà degli indirizzi e delle immagini dei parchi e delle aree protette (tipologie delle attrezzature, servizi, segnaletiche, ecc.);
- i) provvede all'istruttoria per i contributi ai comuni gestori di aree protette nonché alle associazioni culturali e di protezione ambientale per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto f);

l) provvede all'istruttoria tecnica formulando un parere per tutte le proposte di legge istitutive dei parchi e riserve, per i piani dei parchi e per i progetti relativi alle aree protette;

m) cura l'istruttoria degli atti derivanti dall'applicazione dell'[articolo 83 del D.P.R. n. 616/1977](#) e provvede alla loro definizione;

n) predispone il piano per il sistema informativo delle aree protette calabresi.

2. Il Servizio parchi ed aree naturali può avvalersi per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, della collaborazione di Istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici, nonché di associazioni ambientaliste, società e cooperative particolarmente specializzate nel settore. La Giunta regionale può stipulare a tal fine, apposite convenzioni.

3. Compatibilmente alla rideterminazione degli Uffici e dei Servizi di cui alla [legge regionale n. 7/1996](#), la Regione Calabria istituisce il Servizio parchi e aree protette.

Art. 8

Sede dei parchi e delle riserve naturali.

1. Le sedi legali e operative degli enti di gestione delle aree naturali protette si localizzano all'interno del territorio delle aree protette stesse.

2. Le sedi legali degli enti parco sono ubicate nel territorio comunale con superficie prevalente ⁽⁷⁾.

(7) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, sesto alinea, [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 9

Misure di salvaguardia.

1. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'area protetta e fino allo spiegamento dell'efficacia del piano dell'area stessa, sono comunque fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione nelle zone terremotate, sugli interventi sulle aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. L'Area protetta è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica di cui al [D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490](#).

3. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'area protetta sono comunque vietati su tutto il territorio perimetrato:

a) l'attività venatoria, salvo le eccezioni previste dal comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alle attività agro-silvo-pastorali;

c) l'apertura di nuove cave;

d) la recinzione su zona agricola, salvo quelle accessorie per l'attività agro-silvo-pastorale;

e) la pesca nelle aree delimitate ad eccezione delle attività di pesca che prevedono il rilascio del pescato vivo;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari fatta eccezione per la segnaletica stradale e per quella specifica dell'area protetta.

4. Dalla pubblicazione del programma triennale delle aree protette, di cui all'articolo 48, e fino all'istituzione delle singole aree protette, sono soggette ad autorizzazione concessa dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico-scientifico ⁽⁸⁾:

a) le proposte di variante agli strumenti urbanistici;

b) le varianti e gli adeguamenti di progetti generali di valorizzazione e recupero ambientale dell'area protetta previsti da leggi regionali e nazionali;

c) i tracciati stradali, ferroviari, filoviari, gli impianti a fune e le avio superfici;

d) le opere fluviali;

e) le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

f) le opere di rilevante trasformazione e bonifica agrarie;

g) i piani forestali e le nuove piste forestali;

h) le discariche;

i) i nuovi bacini idrici e le centraline idroelettriche;

l) le opere al servizio dei residenti nelle aree protette per uso domestico e/o per attività agro-silvo-pastorale (linea elettrica, telefonica, ecc.).

5. Fino all'entrata in vigore del piano dell'area protetta, la Giunta regionale verifica la corrispondenza degli investimenti pubblici nell'area considerata ai principi e agli indirizzi contenuti nel piano stesso e coordina la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia, che sono affidate agli enti locali nel cui territorio è compresa l'area naturale protetta sulla base del comma 3 del presente articolo.

6. A partire dall'istituzione dell'area naturale protetta si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 40.

(8) Alinea così modificato dall'[art. 30, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'[art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#).

TITOLO II

Parchi naturali regionali

Art. 10

Definizione e articolazione in zone.

1. I Parchi naturali regionali ai sensi dell'[art. 2, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) sono costituiti, da aree terrestri, marine, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti le coste, tali da costituire un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o biotipi di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo, nonché di valori paesaggistici, artistici e sociali.

2. Il Parco naturale regionale è definito come un sistema di aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione differenziata al suo interno.

3. Sono previste le seguenti zone:

a) zona A (riserva integrale) di eccezionale valore naturalistico in cui l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) ... ⁽⁹⁾;

c) zona B (riserva generale orientata), nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le attività agro silvo-pastorali tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture ad esse strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse a cura dell'ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, al sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'[art. 31 della legge n. 457/1978](#);

d) zona C (area di protezione) nelle quali possono continuare secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'[art. 31 della citata legge n. 457/1978](#), salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

e) zona D (area di sviluppo) limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco, finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

4. L'ente di gestione per ciascuna zona stabilisce le relative norme d'uso.

(9) La lettera b) non è presente nel Bollettino Ufficiale.

Art. 11*Leggi istitutive dei parchi naturali regionali.*

1. La legge istitutiva del parco naturale regionale prevede:

- a) le finalità e gli obiettivi per cui l'area protetta è istituita;
 - b) la perimetrazione provvisoria;
 - c) i tempi di tabellazione;
 - d) l'Ente di gestione;
 - e) le norme di salvaguardia valevoli fino all'approvazione del piano per il parco e del regolamento;
 - f) le direttive per l'elaborazione del piano per il parco, del piano pluriennale economico sociale e del regolamento;
 - g) le previsioni di spesa e relativi finanziamenti;
 - h) la classificazione dell'area protetta.
-

Art. 12*Ente Parco regionale ⁽¹⁰⁾.*

1. L'Ente Parco regionale ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco regionale ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria. Sono organi dell'Ente parco regionale:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Comunità del parco;
- d) il Revisore unico.

2. Gli organi dell'Ente parco regionale durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

⁽¹⁰⁾ Articolo così modificato dall'art. 24, comma 1, settimo alinea, [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#). Il presente articolo era stato poi in un primo momento sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera A), [L.R. 27 dicembre 2012, n. 69](#), con il testo che segue: «Art. 12. 1. L'Ente Parco regionale ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco regionale ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria. Sono organi dell'Ente Parco regionale: a) il Presidente; b) la Comunità del parco; c) il revisore unico. 2. Gli organi dell'Ente Parco regionale durano in carica cinque anni ed i membri possono

essere confermati una sola volta.». Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza delle preesistenti disposizioni contenute nel presente articolo (qui riportate), nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dal citato art. 14.

Art. 13

Il Presidente ⁽¹¹⁾.

1. Il Presidente dell'Ente Parco regionale è nominato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta successiva. Al Presidente dell'Ente parco regionale sono attribuiti i poteri di cui all'[art. 29 della legge n. 394/1991](#).

2. Il Presidente dell'Ente Parco regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Parlamentare Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, di Comunità Montana, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o assessore provinciale, Presidente o assessore della Comunità Montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

(11) Il presente articolo era stato in un primo momento sostituito dall'[art. 14, comma 1, lettera B\), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69](#), con il testo che segue: «Art. 13. 1. Il Presidente dell'Ente Parco regionale è nominato con decreto dal Presidente della Giunta regionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività e la gestione. Al Presidente dell'Ente Parco regionale sono attribuiti i poteri di cui all'[art. 29 della legge n. 394/91](#).

2. Il Presidente dell'Ente Parco regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Parlamentare Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, di Comunità montana, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o assessore provinciale, Presidente o assessore della Comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

3. Il Presidente coordina l'attività e la gestione dell'Ente Parco, decidendo in merito a tutte le questioni generali riguardanti, in particolare:

a) adotta i bilanci e, sentito il Comitato Tecnico Scientifico regionale per le aree protette, li invia ai fini dell'approvazione alla Giunta regionale;

b) definisce i criteri ed adotta il piano per il Parco;

c) adotta il piano pluriennale economico e sociale predisposto dalla Comunità del Parco;

d) delibera, sentita la Comunità del Parco, lo statuto dell'Ente Parco;

e) delibera il censimento delle specie botaniche e faunistiche con particolare attenzione a quelle rare ed endemiche presenti nell'area protetta.». Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza delle preesistenti disposizioni contenute nel presente articolo (qui riportate), nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dal citato art. 14.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo ⁽¹²⁾.

1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un massimo di otto componenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale secondo le seguenti modalità:

a) da un massimo di quattro designati tra i rappresentanti della Comunità del Parco;

b) da un membro su designazione delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente operanti in Calabria;

c) da un membro su designazione delle istituzioni scientifiche ed universitarie della Calabria;

d) da un membro qualificato del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione;

e) da un membro qualificato del Dipartimento Politiche dell'Ambiente ⁽¹³⁾.

1-bis. I membri di cui al punto a) sono due nel caso di Comunità del Parco con un numero di membri uguale o minore di quattro ⁽¹⁴⁾.

2. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. La mancata designazione o nomina non impedisce la formazione del Consiglio direttivo, infatti, decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

3. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali riguardanti l'Ente Parco ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dalla Giunta regionale sentito il Comitato Tecnico Scientifico regionale per le aree protette, ed inoltre:

a) definisce i criteri ed adotta il piano per il Parco;

b) adotta il regolamento del Parco;

c) adotta il piano pluriennale economico e sociale predisposto dalla Comunità del Parco;

d) delibera, sentita la Comunità del Parco, lo statuto dell'Ente Parco;

e) delibera il censimento delle specie botaniche e faunistiche con particolare attenzione a quelle rare ed endemiche presenti nell'area protetta.

4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vicepresidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco.

5. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai Componenti del Consiglio direttivo spettano rispettivamente compensi pari all'80 per cento, al 60 per cento ed al 40 per cento di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali.

(12) Il presente articolo era stato in un primo momento soppresso dall'*art. 14, comma 1, lettera C), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69*. Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza delle preesistenti disposizioni contenute nel presente articolo (qui riportate), nella formulazione antecedente alla soppressione operata dal citato art. 14.

(13) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, ottavo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, secondo le seguenti modalità:

a) da quattro membri designati dalla Comunità del Parco in rappresentanza dei comuni, delle province e delle Comunità montane ricomprese nell'area protetta;

b) un membro su designazione delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente operanti in Calabria;

c) un membro su designazione delle istituzioni scientifiche ed universitarie della Calabria;

d) un membro su designazione delle organizzazioni agricole presenti in Calabria;

e) un membro qualificato in rappresentanza dell'Assessorato regionale ai parchi.».

(14) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, nono alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 15

Il Revisore Unico ⁽¹⁵⁾.

1. Il Revisore unico, nominato dal Consiglio regionale, è l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente di gestione ⁽¹⁶⁾.

2. Il Revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco, redige una relazione sul bilancio di

previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tese a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione ⁽¹⁷⁾.

3. Il Revisore unico invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente Parco e sull'andamento dell'azione di controllo ⁽¹⁸⁾.

4. Il Revisore unico, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferisce immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente Parco e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo ⁽¹⁹⁾.

5. Al Revisore unico spetta lo stesso trattamento economico del Presidente del Collegio dei revisori dei conti previsto nel comma 2 dell'*articolo 10 della legge Regionale n. 22/2010* ⁽²⁰⁾.

5-bis. Le disposizioni secondo le quali il Collegio dei Revisori è sostituito dal Revisore Unico si applicano a partire dal 1° gennaio 2013 ⁽²¹⁾.

(15) Rubrica così sostituita dall'art. 24, comma 1, decimo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Il Collegio dei revisori.».

(16) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, undicesimo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'art. 24 della *legge n. 394/1991*, è composto da tre membri, uno dei quali scelti ai sensi del *D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88*, con funzione di Presidente.».

(17) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, dodicesimo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(18) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, dodicesimo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(19) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, dodicesimo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*. Il presente comma era stato poi in un primo momento sostituito dall'art. 14, *comma 1, lettera D*), *L.R. 27 dicembre 2012, n. 69*, con il testo che segue: «4. il Revisore unico, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente Parco, ne riferisce immediatamente alla Giunta regionale. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente Parco.». Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, *comma 1*, *L.R. 21 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza delle preesistenti disposizioni contenute nel presente comma (qui riportate), nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dal citato art. 14.

(20) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, tredicesimo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. Ai componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento economico dei revisori dei conti della Comunità montana più grande, il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nel perimetro del parco.».

(21) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, quattordicesimo alinea, [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 16

La Comunità del parco ⁽²²⁾.

1. La Comunità del Parco è un organo consultivo e propositivo dell'Ente parco, è costituita dal Presidenti delle province o da consiglieri delegati, dai presidenti delle Comunità montane o da consiglieri delegati e dai Sindaci o da consiglieri delegati il cui territorio ricade nelle aree del Parco.

2. La Comunità del parco esprime parere obbligatorio e vincolante:

- a) sul piano per il parco;
- b) sul regolamento del parco;
- c) sullo statuto dell'Ente parco;
- d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
- e) su altre questioni a richiesta di un terzo del Consiglio direttivo ⁽²³⁾

3. La Comunità del parco predispone il Piano economico e sociale e lo trasmette per l'adozione al Consiglio direttivo ⁽²⁴⁾.

4. In caso di contrasto fra Comunità ed altri organi dell'Ente di gestione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dall'Assessore regionale competente in materia, il quale, nel caso dovessero perdurare i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.

5. La Comunità del parco nella prima seduta utile elegge al suo interno un Presidente ed un vice Presidente ⁽²⁵⁾.

6. La Comunità del parco è convocata dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, o dal Presidente dell'Ente parco, almeno due volte l'anno. La prima convocazione per l'insediamento della Comunità del parco è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente entro sessanta giorni dall'istituzione dell'area protetta.

7. I pareri di cui al comma 2 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, gli stessi si intendono favorevoli.

8. Alla riunione della Comunità partecipano di diritto, con voto consultivo, il Presidente ed il Direttore dell'Ente di gestione.

9. Alla segreteria della Comunità provvede l'Ente di gestione.

10. Nel caso in cui un Ente di gestione amministri più di un'area protetta, la Comunità del parco viene integrata da rappresentanti dei comuni interessati.

10-bis. La partecipazione alla Comunità del Parco è onorifica e non dà luogo al rimborso delle spese ⁽²⁶⁾.

(22) L'art. 14, comma 1, lettera G), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 aveva in un primo momento aggiunto nel presente articolo il comma 11, così formulato: "11. La partecipazione alla Comunità del parco è onorifica e non può dare luogo a rimborso spese", mentre le lettere E) ed F) del medesimo art. 14 avevano disposto altre modifiche come indicato nelle note che seguono. Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza delle preesistenti disposizioni contenute nel presente articolo (qui riportate), nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal citato art. 14, fatta salva l'aggiunta del comma 10-bis disposta dall'art. 2 della medesima L.R. n. 8/2013.

(23) La presente lettera era stata in un primo momento sostituita dall'art. 14, comma 1, lettera E), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, con il testo che segue: «e) su altre questioni richieste dal Presidente dell'Ente Parco.». Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza delle preesistenti disposizioni contenute nella presente lettera (qui riportate), nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dal citato art. 14.

(24) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera F), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

(25) Comma così modificato dapprima dall'art. 31, comma 6, L.R. 11 maggio 2007, n. 9 e poi dall'art. 24, comma 1, quindicesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(26) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

Art. 17

Statuto dell'Ente parco naturale regionale ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾.

1. L'Ente adotta il proprio Statuto che, ai sensi dell'*articolo 24 della legge n. 394/1991* ed in conformità con i principi della presente legge, disciplina in particolare:

- a. la sede dell'ente;
- b. le modalità di designazione per la nomina degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi nonché i loro compiti;
- c. la rappresentatività degli enti locali componenti la Comunità del Parco, in rapporto ai rispettivi territori e popolazioni interessate dalle aree del Parco medesimo, nonché la relativa partecipazione al finanziamento dell'ente;
- d. le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;
- e. l'organizzazione decentrata delle strutture in relazione alle distinte situazioni geografiche;
- f. i criteri per la determinazione dell'indennità di carica;
- g. le modalità di controllo interno sugli atti secondo la normativa vigente.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio direttivo, previo parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Comunità del Parco entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni. In sede di approvazione il Consiglio regionale può apportare allo Statuto le modifiche necessarie per assicurare la conformità dello Statuto stesso alle leggi vigenti ⁽²⁹⁾.

3. In caso di inadempienza dell'Ente di Gestione la Giunta regionale è comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio regionale, per l'approvazione, una propria proposta di Statuto, nel rispetto dei tempi di cui al comma precedente ⁽³⁰⁾.

4. Le modifiche allo Statuto sono adottate e approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 2.

5. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

(27) Articolo così sostituito dall'*art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 21 agosto 2006, n. 7*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Statuto dell'Ente parco naturale regionale. 1. Lo Statuto definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente parco.

2. Lo Statuto nel rispetto delle norme di cui all'*art. 24 della legge n. 394/1991*, stabilisce:

- a) le norme per lo svolgimento delle attività degli organi dell'Ente parco;
- b) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;
- c) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell'Ente parco.

3. Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina il Consiglio direttivo delibera lo Statuto, sentito il parere della Comunità del parco. Lo Statuto è trasmesso al Consiglio regionale che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro

sessanta giorni dal suo ricevimento. Alle eventuali osservazioni del Consiglio regionale, l'Ente parco può controdedurre con deliberazione del Consiglio direttivo.

4. Il Presidente della Giunta regionale adotta lo Statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.

5. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente parco per l'adozione dello Statuto, affidandone la redazione al Comitato tecnico-scientifico per le aree protette.».

(28) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. 1, [L.R. 16 ottobre 2008, n. 30](#).

(29) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, sedicesimo alinea, [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#). Il presente comma era stato poi in un primo momento modificato dall'art. 14, [comma 1, lettera H](#)), [L.R. 27 dicembre 2012, n. 69](#), mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, [comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

(30) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, diciassettesimo alinea, [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 18

Formazione del Piano per il parco.

1. La tutela dei valori naturali, ambientali, paesistici, nonché di quelli storici, culturali, architettonici e antropologici ad essi connessi, affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.

2. Il Piano per il parco oltre ad avere contenuti previsti dall'[articolo 10, commi 1 e 2, della legge 394/91](#) e di quelli indicati nel precedente art. 10 della presente legge, tiene conto altresì degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriale regionale vigenti a qualsiasi livello. Inoltre, di norma contiene:

a) le analisi di base;

b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del piano medesimo;

c) il perimetro definitivo del parco con annessa cartografia in scala 1:10.000;

d) l'organizzazione del territorio e la sua zonazione caratterizzata da forme differenziate di tutela, godimento ed uso l'individuazione delle aree contigue di cui all'articolo 33;

e) la normativa;

f) le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;

g) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, portatori di handicap e gli anziani;

h) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale del parco, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche, sentieri attrezzati, segnaletica;

i) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;

l) la cartografia monotematica o pluridisciplinare che esplicita gli interventi principali e le peculiarità naturalistiche dell'area;

m) le aree-corridoio ed i sistemi di collegamento col sistema delle aree protette calabresi utili per la fauna selvatica.

3. Il Piano è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. Il Piano, adottato dal Consiglio direttivo, è approvato dal Consiglio Regionale entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco ⁽³¹⁾.

4. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano per il parco indicati dal Consiglio direttivo, ed esprime il proprio parere sul piano stesso ⁽³²⁾.

5. Per la predisposizione del piano il Servizio Parchi e aree protette garantisce la necessaria collaborazione all'Ente gestore. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione degli strumenti urbanistici, facendo salvo il principio della interdisciplinarietà. Le analisi e i rapporti di settore sono comunque svolti da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente parco per l'adozione del piano, affidandone la redazione al Servizio Parchi e aree protette, che deve provvedere, d'intesa con i Consigli comunali interessati, nel termine di sei mesi.

7. Il Piano così adottato è approvato dal Consiglio regionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle finalità dell'area naturale protetta, il Piano per il parco disciplina:

a) l'organizzazione generale del territorio nella sua articolazione in aree caratterizzate da una differenziata forma di tutela e uso;

b) i vincoli e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree individuate nel piano;

c) la definizione dei sistemi di accessibilità veicolare e pedonale nonché i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e fruizione dell'area protetta;

d) la definizione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sull'ambiente naturale in genere nonché sulle attività agro-silvo-pastorali;

e) la definizione dei modi di utilizzazione dell'area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;

f) l'individuazione degli interventi conservativi di restauro e di riqualificazione ed i criteri per la sperimentazione del risparmio e della produzione energetica alternativa non deturpante, il riciclaggio, la raccolta differenziata e l'utilizzo dei materiali locali rinnovabili con un piano ecologico;

g) l'individuazione e regolamentazione delle attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell'area protetta, possono assicurare un equilibrato sviluppo socioeconomico del territorio;

h) i criteri e le modalità per la redazione e l'aggiornamento triennale dell'inventario delle specie botaniche e faunistiche con particolare riguardo per quelle endemiche e rare.

9. Il piano per il parco ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti, ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione escluso il piano dell'Autorità di bacino.

10. Il piano stralcio ed integrale dell'Autorità di bacino è sovra-ordinatorio degli altri strumenti di pianificazione. Gli interventi previsti all'interno del parco sono comunque soggetti al rilascio del nulla-osta.

11. Il Presidente dell'Ente parco provvede alla richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Il piano adottato viene depositato presso le sedi dei Comuni, delle province e delle Comunità montane interessate e chiunque può prendere visione ed estrarne copia. Entro trenta giorni dalla data di deposito presso gli Enti locali interessati, si possono presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro i trenta giorni successivi, decorsi i quali, le osservazioni, con i pareri dell'Ente parco vengono trasmesse al Consiglio regionale che, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, si pronuncia sulla definizione del piano ed emana il provvedimento d'approvazione pubblicato sul BUR, ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni e dei privati.

12. Il piano per il parco è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità, almeno ogni dieci anni.

(31) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'[art. 14, comma 1, lettera I\), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69](#), mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

(32) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'[art. 14, comma 1, lettera L\), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69](#), mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere

dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

Art. 19

Regolamento del parco.

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al piano per il parco del quale è parte integrante e ne consegue l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia e di aggiornamento.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità e gli obiettivi della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) lo svolgimento delle attività sportive, ricreative ed educative;
- d) il soggiorno e la circolazione del pubblico e i mezzi di trasporto;
- e) lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti delle emissioni sonore, luminose o di altro genere;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile e di volontariato;
- h) l'accessibilità nel territorio dell'area protetta attraverso percorsi e strutture per anziani e disabili;
- i) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel regolamento medesimo;
- l) le modifiche ed i criteri di priorità per le liquidazioni e la corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni ed indennizzi.

3. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante le disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette sempre che compatibili con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi naturali, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria.

4. Salvo quanto previsto dai commi 3, 5 e 6 del presente articolo nei parchi sono vietate le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli

ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali ed in genere qualunque attività che possa costituire turbamento per la fauna selvatica a qualsiasi stadio biologico essa si trovi, nonché la immissione di specie estranee, in ambiente, non recintato, che possano modificare il genotipo delle specie, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'Ente di gestione;

b) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agro-salvo-pastorali e gli usi tradizionali di raccolta dei funghi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

c) l'apertura e l'esercizio di cave e di miniere, nonché l'asportazione di minerali;

d) la modificazione del regime delle acque. Tuttavia sono consentiti interventi di restauro e tutela ambientale mediante opere di bioingegneria naturalistica nonché le sistemazioni idraulico-forestali;

e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di mezzi utili alla cattura di specie animali se non autorizzati;

h) l'uso di fuochi all'aperto ove non consentito;

i) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente gestore dell'area protetta;

l) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi in materia di volo;

m) la costruzione di strutture ricettive extraurbane nonché di strade se non espressamente previste negli strumenti urbanistici vigenti.

5. Le attività agro-silvo-pastorali continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo e nel rispetto della normativa regionale vigente sempre che non sussistano incompatibilità inconciliabili con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi naturali. Sono altresì autorizzabili i tagli boschivi e gli interventi di difesa e sistemazione idrogeologica compatibili con le finalità dell'area protetta.

6. Previo parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, l'Ente gestore può autorizzare l'asportazione e l'uso limitato di materiale lapideo il cui utilizzo sia legato al recupero delle tradizioni costruttive locali.

7. Ai sensi del [*D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*](#), sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della difesa

ed, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale detta criteri di indirizzo per la disciplina delle attività pubblicitarie, ai sensi della lettera d), comma 3, dell'[art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#).

Art. 20

Nulla osta.

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco regionale è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento è reso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente, per sette giorni, all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente parco. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati, e di quelli determinatisi per decorrenza dei termini.

2. Avverso il rilascio di nulla osta è ammesso il ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della [legge 8 luglio 1986, n. 349](#).

3. Il Presidente del parco, entro 60 giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta e motivata al richiedente può rinviare, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni i termini di espressione del nulla osta.

4. [Allo scopo di creare uno sportello unico per le autorizzazioni di interventi all'interno dei parchi nazionali e regionali della Calabria, le funzioni amministrative previste dall'[art. 82, comma 2, lettere b\), d\), e\) ed f\) del D.P.R. n. 616/1977](#) nelle aree soggette a vincolo paesistico dalla [legge n. 1497/1939](#) e della [legge n. 431/1985](#), sono sub-delegate ai rispettivi Enti parco. A tal fine, il nulla osta rilasciato dall'Ente parco nazionale o regionale sostituisce quello previsto dal citato [articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977](#)] ⁽³³⁾.

4-bis. [Per far fronte agli adempimenti di cui al comma precedente l'Ente Parco regionale è autorizzato, nelle more della predisposizione della dotazione organica, ad istituire lo sportello unico provvedendo a dotarlo di personale tecnico ed amministrativo scelto con modalità disciplinate dallo Statuto] ⁽³⁴⁾.

5. [Il nulla osta di cui al comma 4 è sottoposto al controllo del Ministero dei beni culturali secondo le modalità previste dalla vigente normativa] ⁽³⁵⁾.

(33) Comma abrogato dall'art. 24, comma 1, diciottesimo alinea, [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(34) Comma aggiunto dall'art. 19, [comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#), poi abrogato dall'art. 24, comma 1, diciottesimo alinea, [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(35) Comma abrogato dall'art. 24, comma 1, diciottesimo alinea, [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 21

Piano pluriennale economico e sociale.

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel piano del parco, la Comunità del parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle popolazioni residenti.

2. La Comunità del parco, entro 12 mesi dalla sua costituzione, sulla base degli strumenti quadro di programmazione regionale, elabora un Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività economiche sostenibili. Il Piano specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti prevedendo in particolare:

a) la concessione di sovvenzioni a privati ed Enti locali;

b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione, per il risparmio energetico e la sperimentazione di tecnologie innovative, il riciclaggio e la raccolta differenziata nelle strutture antropiche nuove ed esistenti;

c) servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concordare in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche concessioni;

d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

3. Una quota parte delle attività di cui al comma 2, deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione in particolare dei portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 2, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio marchio ad imprese che si impegnano a rispettare il disciplinare di produzione.

5. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato contestualmente al Piano per il parco e attraverso reciproche consultazioni con il Consiglio direttivo. Le Comunità montane elaborano ed adeguano il loro piano di sviluppo socio economico al piano sopra citato, attraverso reciproche consultazioni con la Comunità del parco ⁽³⁶⁾.

6. Il Piano pluriennale economico e sociale è sottoposto all'adozione del Consiglio direttivo, ed è approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dal suo inoltro. Ha durata quadriennale e può essere aggiornato con la stessa procedura della sua formazione ⁽³⁷⁾.

7. Per la predisposizione del Piano pluriennale economico e sociale il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette dovrà garantire la necessaria collaborazione alla Comunità del parco.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si sostituisce alla Comunità del parco per l'adozione del Piano pluriennale economico e sociale, affidandone la redazione al Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, che deve provvedere nel termine di sei mesi.

(36) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'[art. 14, comma 1, lettera M\), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69](#), mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

(37) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'[art. 14, comma 1, lettera N\), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69](#), mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

Art. 22

Definizione dell'applicabilità dei principi regolamentari.

1. Il regolamento dell'area protetta, in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio dell'area stessa, attribuito con la zonizzazione, integra il piano dell'Area protetta, disciplinando, di norma, le fattispecie elencate all'[articolo 11, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#).

2. I divieti di attività di opere, elencati all'[articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), per non compromettere il paesaggio e l'ambiente tutelato, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, sono derogabili con le norme del regolamento, così come disposto dall'[articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#).

3. I divieti predetti sono regolamentati in relazione alla specificità delle singole formazioni naturali, storiche e culturali da proteggere e, conseguentemente, alle zonizzazioni con cui il piano dell'area protetta ha suddiviso il territorio.

4. Quali criteri di applicazione dei divieti, di cui al comma 2, in relazione alla zonizzazione e quali criteri di applicazione delle deroghe regolamentari recitate, si stabilisce:

a) i divieti richiamati dall'[articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), si applicano tutti nelle zone A "Riserva integrale" ed in modo inderogabile, salvo quanto previsto per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi dall'[articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) e salvo l'attività di ricerca scientifica, di lotta meccanica e biologica autorizzata dal soggetto gestore;

b) l'attività venatoria è vietata nell'intero territorio dell'area protetta, salvo deroga per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecologici, su iniziativa organizzata dal soggetto gestore dell'area e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza;

c) le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie vegetali, funghi ed asparagi, sono consentite in tutte le zone dell'area protetta, diverse dalla zona A "Riserva integrale";

d) l'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche e l'asportazione di minerali e di fossili va di norma vietata, salvo la possibilità di deroghe per straordinarie esigenze, derivanti da calamità pubbliche, da recupero ambientale e dall'uso di particolari materiali destinati ad attività scientifica. Le attività in esercizio, ove suscettibili di deroga, possono continuare in base a programmi di delocalizzazione, di recupero ambientale e di restauro del patrimonio storico e culturale;

e) il divieto di modificazione del regime delle acque è da intendersi riferito ad opera idraulica. L'attingimento per finalità agro-silvo-pastorali non rientra fra le categorie di divieto, salvo l'applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi idrici. L'attingimento è escluso nella sola zona A "Riserva integrale", perché modificativo dell'equilibrio idro-geochimico. È fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#);

f) l'attività pubblicitaria al di fuori dei centri urbani è subordinata alla formazione di un piano di settore, a cura del soggetto gestore, che deve tenere conto dei criteri di indirizzo impartiti dalla Regione, ai sensi del successivo comma 6;

g) il divieto di introduzione ed impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici è applicabile esclusivamente nella zona A "Riserva integrale";

h) il divieto di introduzione da parte di privati di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura è inderogabile per la zona A "Riserva integrale", per tutte le altre zone si applicano le prescrizioni ed i divieti, come disciplinati dall'[articolo 21, comma 1, punto g\), della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

i) il divieto di uso di fuochi all'aperto è inderogabile per la zona A "Riserva integrale". Per tutte le altre zone va regolamentato nel rispetto delle leggi forestali e delle norme per la prevenzione degli incendi, ma espressamente consentendo la utilizzazione dei punti predisposti a tale scopo per i visitatori delle Aree protette le attività tradizionali di produzione di carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose;

l) il sorvolo dei velivoli sportivi o da turismo, il paracadutismo, l'uso del parapendio e del deltaplano sono interdetti nella zona A "Riserva integrale". Nelle

altre zone dell'Area protetta devono essere regolamentati per esigenza di tutela e valorizzazione ambientale e di compatibilità con l'esercizio di altre attività;

m) ferma restando l'integrità della conservazione della zona A "Riserva integrale", nell'area protetta restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini, salvo il diritto all'applicazione della liquidazione degli usi civici a norma dell'[articolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#).

5. Ai sensi del [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#), sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della difesa ed, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale detta criteri di indirizzo per la disciplina delle attività pubblicitarie, ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera d\), della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#).

Art. 23

Bilancio, entrate e patrimonio.

1. L'esercizio finanziario dell'Ente di gestione coincide con l'anno solare.
2. L'Ente di gestione ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale che vengono formulati, controllati ed approvati secondo le modalità di legge e resi pubblici anche a mezzo stampa locale.
3. Il documento di programmazione ed il bilancio di previsione dell'Ente sono presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
4. Il bilancio di previsione è approvato dalla Giunta regionale. Le variazioni finanziarie tra capitoli della stessa unità previsionale e le variazioni conseguenti ad assegnazioni pubbliche vincolate sono approvate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco ⁽³⁸⁾.
5. Il rendiconto generale deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore ai parchi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
6. La Giunta regionale sulla base della relazione degli enti di gestione, redige una relazione generale riassuntiva che illustri l'attività regionale complessiva in materia di aree protette e ne riferisce al Consiglio regionale.
7. Nella relazione programmatica che accompagna il bilancio di previsione sono indicate le attività ed investimenti che gli Enti intendono realizzare nel quadro delle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 18, 21 e 28 della presente legge.
8. Costituiscono entrate degli Enti di gestione per il conseguimento dei fini istitutivi:

- a) contributi ordinari e straordinari destinati dalla Regione o da altri Enti pubblici;
- b) contributi e finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti;
- c) lasciti, donazioni, erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 1° agosto 1982, n. 512;
- d) redditi patrimoniali;
- e) canoni delle concessioni, diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente di gestione;
- f) proventi di attività commerciali e promozionali;
- g) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle disposizioni;
- h) altri proventi.

(38) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 4, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il presente comma era stato poi in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera O), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14. Il testo originario del presente comma era il seguente: "4. Il bilancio è allegato a quello della Regione ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale".

TITOLO III

Riserve naturali regionali

Art. 24

Definizione e classificazione.

1. Le Riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali o lacuali, anche di limitata estensione, che presentano particolare interesse naturalistico anche in funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologiche, floristiche, faunistiche e archeologiche o di altri valori ambientali.

2. Le riserve naturali regionali si distinguono in:

a) riserva naturale integrale: per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con l'ammissione di interventi tesi essenzialmente alla ricerca scientifica;

b) riserva naturale guidata: per la conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali nei quali è consentita una razionale attività agro-silvo-pastorale nonché

turistica;

c) riserva naturale speciale: per la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, genetico, storico e geomorfologico.

3. Un'unica Riserva naturale regionale può essere articolata in più zone corrispondenti alle tipologie elencate nel precedente comma.

4. Le Riserve naturali, istituite secondo quanto previsto dall'art. 8 della presente legge, sono classificate sentito il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette.

Art. 25

Leggi istitutive delle Riserve naturali regionali.

1. La legge istitutiva della Riserva naturale regionale prevede:

a) i confini;

b) la classificazione e le modalità di controllo e coordinamento della gestione;

c) i tempi di tabellazione;

d) le norme di salvaguardia;

e) le modalità e i tempi per l'attivazione delle forme di gestione;

f) le direttive e i tempi per l'elaborazione e l'adozione del piano di assetto naturalistico, del programma di attuazione e del regolamento;

g) le previsioni di spesa e relativi finanziamenti.

Art. 26

Gestione delle riserve naturali regionali.

1. La gestione della riserva naturale protetta viene affidata seguendo le procedure previste dall'articolo 6, comma 8, della presente legge nel caso in cui la gestione viene affidata ad un Ente parco o ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, negli altri casi.

2. Per gli interventi nelle riserve naturali regionali e per il loro funzionamento, gli Enti di gestione possono stipulare convenzioni con le associazioni ambientaliste operanti in Calabria e riconosciute dal competente Ministero, con associazioni e cooperative particolarmente qualificate in materia.

3. Gli Enti di gestione delle riserve naturali regionali possono nominare direttori in possesso dei requisiti di iscrizione di cui all'articolo 31, commi 5 e 6, della presente legge.

4. Per il funzionamento delle riserve, gli Enti di gestione possono utilizzare fondi propri.

Art. 27

Piano di assetto naturalistico.

1. Il Piano di assetto naturalistico è lo strumento attuativo delle finalità delle Riserve naturali regionali. È elaborato dall'Ente di gestione, in collaborazione con il Servizio parchi e aree protette della Regione, entro il termine fissato dalla legge istitutiva della riserva secondo la disciplina risultante dall'art. 19 della presente legge.

2. In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l'Ente di gestione, affida l'elaborazione del Piano di assetto naturalistico e del regolamento al Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, che in collaborazione con il Servizio parchi e aree protette, provvede nel termine di sei mesi. Il Piano di assetto naturalistico della riserva prevede:

a) l'identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, botaniche, faunistiche e paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il riferimento ad interventi di riassetto e risanamento;

b) l'utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della riserva;

c) i modi diversi di accessibilità e fruibilità della riserva;

d) le attività compatibili con le finalità della riserva stessa;

e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi, anche costieri, per la organizzazione, la gestione e la fruizione della riserva naturale;

f) le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi;

g) le norme di attuazione;

h) le aree di corridoio e di collegamento per la fauna selvatica dell'area con il sistema delle aree protette.

3. In tali aree si applicano in ogni caso i divieti di cui alla presente legge.

4. Il Piano di assetto naturalistico è adottato e pubblicato dall'Ente di gestione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione presso gli enti locali interessati, si possono presentare osservazioni scritte, sulle quali, l'Ente di gestione dovrà esprimere il proprio parere entro i trenta giorni successivi. Decorso tale termine, le osservazioni con i pareri dell'Ente di gestione vengono trasmesse al Consiglio regionale che, entro sessanta giorni dal ricevimento, si pronuncia ed emana il provvedimento d'approvazione da pubblicare sul B.U.R.C.

5. Il Piano di assetto naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti. Le previsioni e le prescrizioni e le conseguenti norme applicative

costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.

6. Il Piano di assetto naturalistico è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità.

7. Il piano stralcio ed integrale dell'Autorità di bacino è sovordinatorio degli strumenti di pianificazione. Gli interventi previsti all'interno della riserva naturale sono comunque soggetti al rilascio del nulla osta.

Art. 28

Riserve marine.

1. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti le cui acque, fondali e tratti di costa prospicienti presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, paesaggistiche e biochimiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna marina e costiera.

TITOLO IV

Parchi pubblici urbani, giardini botanici, monumenti naturali e siti comunitari

Art. 29

Parchi pubblici urbani e giardini botanici.

1. I Parchi pubblici urbani ed i giardini botanici sono le aree attrezzate con finalità di tutela del patrimonio naturalistico di elevato valore botanico vegetazionale nelle quali sono previste attrezzature per il tempo libero e di carattere socio-culturale.

2. I parchi pubblici urbani e giardini botanici sono istituiti con legge regionale secondo le modalità previste dall'articolo 6, commi 5, 6 e 7. La legge istitutiva dei parchi pubblici urbani e giardini botanici deve prevedere i confini, la tabellazione, le norme di salvaguardia ed una relazione che evidenzii i costi d'impianto e di gestione.

3. Per i parchi di cui al comma 1 viene redatto un piano d'area predisposto dall'organismo di gestione, in collaborazione con il Servizio parchi ed aree protette.

4. I comuni o le Comunità montane esercitano le funzioni relative alla gestione delle aree protette di interesse locale direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o aziende già esistenti ai sensi del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). Possono stipulare convenzioni, anche onerose con le associazioni ambientaliste operanti in Calabria e riconosciute dal competente Ministero e con associazioni e cooperative particolarmente qualificate in materia.

Art. 30***Monumenti naturali regionali, paesaggi protetti, paesaggi urbani monumentali e siti comunitari.***

1. I monumenti naturali regionali sono habitat o ambienti di limitata estensione aventi interesse naturalistico e paesaggistico, esemplari di piante di particolare pregio, formazioni geologiche e paleontologiche simili.
2. I paesaggi protetti naturalistici, agrari e rurali sono aree dove l'insieme di elementi naturali interrelati alle componenti storiche dovute alla presenza dell'uomo sul territorio hanno dato luogo a scenari di particolare pregio.
3. I paesaggi urbani monumentali sono àmbiti di limitata estensione aventi interesse architettonico, paesaggistico e culturale di rilevante pregio. Le relative norme di tutela e di recupero devono essere contenute dal regolamento Edilizio comunale.
4. I monumenti naturali, i paesaggi protetti ed i paesaggi urbani monumentali vengono classificati come aree protette, seguono le procedure dell'art. 6, commi 5 e 6 su proposta dei soggetti di cui all'art. 6 comma 2 della presente legge.
5. Nel caso di monumenti naturali, paesaggi protetti e paesaggi urbani monumentali ricadenti su aree di proprietà privata, la proposta di istituzione è notificata al proprietario del fondo o dell'immobile, il quale ha sessanta giorni di tempo per fare le proprie osservazioni. Decorso tale termine, la Giunta regionale, se ne esistano le condizioni, adotta il relativo disegno di legge, che viene trasmesso per l'approvazione al Consiglio regionale.
6. Fin dall'entrata in vigore della legge istitutiva di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale notifica al proprietario del fondo o dell'immobile il vincolo di tutela e, nel caso di alberatura, dispone un apposito contrassegno dei singoli alberi da salvaguardare.
7. Il decreto di tutela viene trascritto sui registri immobiliari, a seguito di richiesta del Presidente della Giunta regionale.
8. I siti di importanza comunitaria sono habitat o ambienti di limitata estensione aventi valore naturalistico e paesaggistico, individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43 CEE, sono tutelati dalla disciplina di attuazione della normativa stessa.
9. In conformità alla presente legge, i siti individuati sul territorio calabrese sulla base del loro valore naturalistico e della rarità delle specie presenti, assurti a proposta SIC ai sensi del [D.M. 3 aprile 2000](#), a Zone di protezione speciali (Z.P.S.), a Siti di interesse nazionale (S.I.N.) ed a Siti di interesse regionale (S.I.R.) ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE, dando vita alla rete europea denominata "Natura 2000", vengono iscritti nel Registro Ufficiale delle aree protette della Regione Calabria.
- 9-bis. L'individuazione dei siti di cui al precedente comma è effettuata dalla Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare ⁽³⁹⁾.
- 9-ter. Gli atti in materia già esecutivi adottati nelle more dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla competente Commissione consiliare per il prescritto parere ⁽⁴⁰⁾.

10. L'Ente di gestione, in collaborazione con il Servizio parchi ed aree protette, individua progetti che prevedono iniziative atte a favorire occupazione sostenibile ed attività coerenti con le finalità della legislazione comunitaria, nazionale e regionale sulle aree protette.

11. Per la conservazione, integrità e sicurezza dei siti individuati si applicano le norme previste dai piani paesistici o apposite norme specifiche da adottare in sede di decreto.

(39) Comma aggiunto dall'art. [19, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#).

(40) Comma aggiunto dall'art. [19, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#).

TITOLO V

Norme comuni

Art. 31

Personale delle aree protette.

1. La pianta organica del personale preposto alle aree protette è approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Ente di gestione secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della presente legge. Le assunzioni di personale, anche se previste in pianta organica, sono contenute nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ente. Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale.

2. Le aree protette per il conseguimento dei compiti d'istituto e secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della presente legge, possono avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti Pubblici o, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci, di personale tecnico direttivo e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

3. Nei limiti dell'art. 1, o con accordi e convenzioni specifiche con Enti pubblici o privati, ogni Ente parco istituisce un proprio ufficio tecnico dotato di almeno due esperti nelle materie biologiche, naturalistiche, forestali, agronomiche, geologiche, architettoniche in relazione alle specificità dell'area protetta.

4. Fin dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle aree protette, un contingente di operai idraulicoforestali a tempo determinato ed a tempo indeterminato di cui al [D.L. 15 giugno 1984, n. 233](#), convertito in [legge 4 agosto 1984, n. 442](#), proporzionato all'estensione forestata dell'area protetta che deve ricevere un'adeguata formazione, viene assegnato all'Ente di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

5. [È istituito presso la Giunta regionale l'albo degli idonei all'esercizio di Direttore di Parco] ⁽⁴¹⁾.

6. [A tale Albo si accede mediante procedura concorsuale per titoli, da definire con successivo provvedimento amministrativo. Il giudizio di idoneità è formulato sulla base della valutazione dei titoli da una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale] ⁽⁴²⁾.

7. [Il Direttore del parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale scelto fra i soggetti iscritti all'albo di cui ai commi 5 e 6] ⁽⁴³⁾.

8. [Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni rinnovabili] ⁽⁴⁴⁾.

9. [Il Direttore del parco è responsabile delle attività di gestione e risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell'Ente] ⁽⁴⁵⁾.

10. [Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco] ⁽⁴⁶⁾.

(41) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 21 agosto 2006, n. 7*.

(42) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 21 agosto 2006, n. 7*.

(43) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 21 agosto 2006, n. 7*.

(44) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 21 agosto 2006, n. 7*.

(45) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 21 agosto 2006, n. 7*.

(46) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 21 agosto 2006, n. 7*.

Art. 31-bis ⁽⁴⁷⁾

1. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'ente previa selezione pubblica indetta dal Consiglio volta ad accertare l'esperienza professionale e la qualificazione scientifica dei candidati in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale con particolare riferimento a realtà omogenee rispetto a quella dell'Ente Parco Regionale ⁽⁴⁸⁾.

2. Lo Statuto disciplina le modalità concorsuali per l'accesso.

3. I rapporti tra l'Ente ed il Direttore sono regolati con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.

4. Il Direttore dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, dirige e coordina il personale dell'ente, sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto ⁽⁴⁹⁾.

(47) Articolo aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera e), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

(48) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera P), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante soppressione delle parole "indetta dal Consiglio". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

(49) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera Q), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante sostituzione delle parole "delibere del Consiglio direttivo" con le parole "determinazioni del Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

Art. 32

Promozione e coordinamento regionale.

1. La Regione oltre alle attività espressamente previste nella presente legge, esercita la necessaria azione di indirizzo e coordinamento nei confronti degli organismi di gestione delle aree naturali protette, anche mediante emanazione di specifiche direttive.

2. [Per assicurare criteri uniformi e coordinati di gestione del personale degli enti di gestione delle aree naturali protette, la Regione con l'assistenza del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette provvede a:

- a) reclutare il personale necessario attraverso concorsi unici;
- b) fissare i criteri per la struttura organizzativa degli Enti di gestione delle aree naturali protette e delle relative dotazioni organiche;
- c) assicurare la mobilità del personale, prioritariamente tra gli enti gestori delle aree naturali protette e tra questi e la Regione o altri Enti regionali;
- d) favorire e promuovere l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente degli enti di gestione, anche mediante l'organizzazione di specifici corsi teorici e pratici finalizzati a migliorarne la professionalità;
- e) promuovere riunioni periodiche con gli enti gestione delle aree naturali protette per il coordinamento e la verifica dei problemi gestionali e promuovere almeno una volta ogni tre anni una iniziativa regionale di formazione degli organismi direttivi] ⁽⁵⁰⁾.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi preposti alla gestione delle aree naturali protette, sono obbligati a trasmettere alla Regione una dettagliata

relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate, nonché su quelle svolte nell'anno precedente, indicando in particolare:

- a) lo stato dell'area naturale protetta, delle azioni attivate, dei risultati ottenuti, nonché le prospettive a medio e lungo termine;
- b) i tempi per la cessazione di attività incompatibili con le finalità delle aree protette;
- c) le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale.

4. La Regione promuove interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili ecocompatibili, idonee a generare occasioni di crescita occupazionale e di migliorare la fruibilità turistica, nei territori delle aree protette nazionali e regionali.

(50) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 1, lettera f), L.R. 21 agosto 2006, n. 7*.

Art. 33 *Aree contigue.*

1. La Regione, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali territorialmente interessati, stabilisce piani e programmi per la disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree naturali protette ove occorra intervenire per assicurare la protezione dei valori delle aree naturali protette stesse.

2. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali subregionali territorialmente interessati e sono indicati mediante tabellazione o delimitazione.

3. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree protette si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

4. Nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo, è affidata all'organismo di gestione dell'ATC in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa può essere disposto, per particolari specie di animali, il divieto riguardante le modalità ed i tempi della caccia.

5. Nel caso di aree contigue interregionali, la Regione provvede a norma dell'*art. 32, comma 5, della legge n. 394/1991*.

Art. 34*Attività agro-silvo-pastorali.*

1. Le attività agro-silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare, finanziare e da valorizzare nelle aree protette.

2. I piani di cui ai precedenti articoli 18, 21 e 27 debbono tenere in conto prioritario al fine di consentire la continuità delle attività agro-silvo-pastorali:

a) delle colture e degli allevamenti esercitati per i quali deve essere garantita l'economia aziendale;

b) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali, di strade finalizzate all'attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica;

c) delle zone destinate al pascolo e delle zone forestate;

d) della gestione dei pascoli e dei boschi nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Art. 35*Valorizzazione dei centri storici ricadenti nelle aree protette.*

1. La Regione Calabria promuove e finanzia interventi localizzati prioritariamente nei centri storici dei comuni ricadenti nelle aree protette nazionali e regionali per la realizzazione di interventi di restauro conservativo, valorizzazione e ristrutturazione edilizia, così come individuati negli strumenti urbanistici comunali vigenti. I recuperi e le ristrutturazioni dovranno attenersi ai materiali e alle tecnologie più tradizionali rispondenti alle caratteristiche architettoniche urbane.

2. Nei centri storici vengono incentivati programmi di risparmio energetico e di sperimentazione di tecnologie innovative per la diversificazione dell'energia, per il riciclaggio e la raccolta differenziata integrale, nonché per l'uso di materiali tradizionali presenti nell'area secondo criteri di rinnovabilità degli stessi.

Art. 36*Vigilanza e controllo sull'attività.*

1. La vigilanza ed il controllo sull'attività degli enti di gestione delle aree naturali protette spettano al Consiglio regionale che, sentita la competente commissione consiliare ed il Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, in particolare:

a) emana direttive per la gestione delle aree naturali protette allo scopo di assicurare la conformità agli obiettivi della presente legge e di garantire l'attuazione degli indirizzi della programmazione regionale;

b) vigila sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nonché sulla corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;

c) esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal Consiglio direttivo, limitatamente alle deliberazioni relative alla dotazione organica ed alla strutturazione organizzativa e su quelli di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente dell'Ente parco con procedura d'urgenza ⁽⁵¹⁾.

2. Gli atti soggetti a controllo sono esaminati contestualmente sotto il profilo della legittimità e del merito e divengono esecutivi:

a) nei casi in cui è prevista l'approvazione del Consiglio regionale a seguito della relativa deliberazione, con le eventuali modifiche ed integrazioni, dell'organo regionale competente a norma dell'articolo 14 comma 3, articolo 17 comma 3, articolo 18 comma 3, articolo 19 comma 1 e articolo 27 comma 4;

b) negli altri casi, a seguito della comunicazione della Regione, che ne consente l'ulteriore corso, ovvero decorrenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità o siano formulate proposte di adeguamento nel merito.

3. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'Ente di gestione, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di novanta giorni provvede alla nomina di un commissario "ad acta" per il compimento degli atti obbligatori o per l'attuazione degli impegni validamente assunti.

(51) La presente lettera era stata in un primo momento sostituita dall'*art. 14, comma 1, lettera R), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69*, con il testo che segue: «c) esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal Presidente, limitatamente alle deliberazioni relative alla dotazione organica ed alla strutturazione organizzativa.». Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza delle preesistenti disposizioni contenute nella presente lettera (qui riportate), nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dal citato art. 14.

Art. 37

Vigilanza e controllo sugli organi.

1. Nell'esercizio del potere di vigilanza sugli Enti di gestione delle aree protette il Consiglio regionale dispone periodiche ispezioni per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dell'ente stesso.

2. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente della Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, sentito il Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, lo scioglimento del Consiglio direttivo e la destituzione del Presidente ⁽⁵²⁾.

3. La Giunta regionale, con il provvedimento di scioglimento, nomina contestualmente un Commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo dell'Ente che dovrà avvenire entro sei mesi.

(52) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'[art. 14, comma 1, lettera S\), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69](#), mediante soppressione delle parole "lo scioglimento del Consiglio direttivo e". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

Art. 38 *Sorveglianza.*

1. La sorveglianza nei territori di cui alla presente legge è esercitata:

a) da apposite guardie parco inserite nella pianta organica degli Enti di gestione delle aree naturali protette;

b) dal Corpo forestale dello Stato mediante apposita convenzione stipulata ai sensi dell'[art. 27 della legge n. 394/1991](#);

c) dalle guardie provinciali mediante apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione;

d) dalla polizia degli enti locali che gestiscono l'area naturale protetta;

e) da associazioni ambientaliste riconosciute che dispongono di guardie ecologiche alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, mediante apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

2. Ai dipendenti dell'ente di gestione possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata previa autorizzazione rilasciata dal Prefetto ai sensi degli articoli 133 e 134 T.U. legge di Pubblica Sicurezza approvato con [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#).

3. In ogni caso è affidato all'Ente di gestione dell'area naturale protetta il coordinamento dell'attività di sorveglianza.

Art. 39 *Attività didattica.*

1. Gli Enti gestori delle aree naturali protette avranno particolare attenzione nel curare l'aspetto didattico predisponendo perché ciascuna area si strutturi adeguatamente per collaborare con le istituzioni scolastiche per la promozione dell'educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile.
 2. A tal fine la Regione stabilisce apposita convenzione col Ministero della pubblica istruzione, della Ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente per favorire, mediante concessione di contributi, la definizione di un fattivo rapporto tra le istituzioni scolastiche di qualsiasi ordine e grado, le università della Regione e il Sistema integrato delle aree naturali protette della Calabria.
 3. La Regione promuove un sistema di collegamento informatizzato ed informativo delle sue aree protette regionali e pubblicazioni divulgative per le scuole.
-

Art. 40

Misure d'incentivazione.

1. Ai comuni, alle province ed alle Comunità montane i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini di un'area naturale protetta nazionale o regionale è nell'ordine attribuita priorità da indicare espressamente in sede di pubblicazione di avvisi pubblici o bandi nella concessione di finanziamenti regionali, anche provenienti da fondi comunitari e statali, richiesti per la realizzazione, entro i confini delle aree naturali protette nazionali o regionali, dei seguenti interventi ⁽⁵³⁾:
 - a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico, culturale e paesaggistico;
 - b) recupero dei nuclei abitati rurali;
 - c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 - d) opera di conservazione e di restauro ambientale del territorio ivi comprese le attività agro-silvo-pastorali e interventi di lotta meccanica e biologica al fine di combattere eventuali attacchi parassitari che interessano il patrimonio forestale;
 - e) attività culturali nei campi di interesse delle aree naturali protette;
 - f) agriturismo ed ospitalità diffusa;
 - g) attività sportive compatibili;
 - h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
 - i) lotta e prevenzione degli incendi;
 - l) attività artigianale tradizionale ed imprenditoriale di turismo verde;
 - m) realizzazione di strutture di educazione ambientale, sentieri ed aree attrezzate per consentire la fruibilità al portatori di handicap secondo standard regionali.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono attribuiti secondo le seguenti fasce di priorità:

a) comuni che hanno l'intero territorio nel perimetro dell'area naturale protetta;

b) comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all'interno del perimetro dell'area naturale protetta;

c) comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all'interno del perimetro dell'area naturale protetta.

3. Al fine di garantire e promuovere l'economia e l'occupazione, la priorità di cui al commi 1 e 2 è attribuita anche ai privati, singoli o associati, residenti nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, che intendano valorizzare attività tradizionali e realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.

(53) Alinea così modificato dall'*art. 19, comma 1, lettera g), L.R. 21 agosto 2006, n. 7*.

Art. 41

Sanzioni.

1. Fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dall'*art. 18 della legge n. 349/1986* e dall'*art. 30 della legge n. 394/1991* e dalle altre leggi vigenti, su tutto il territorio regionale si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 42, 43, 44.

2. Gli organismi di gestione delle aree protette hanno competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative limitatamente alle violazioni commesse nel territorio delle aree protette.

3. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dalla presente legge, sono destinate agli organismi di gestione per la realizzazione di opere a tutela della natura e di sviluppo delle aree protette.

Art. 42

Danno ambientale di minima entità ⁽⁵⁴⁾.

[1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuno l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 100.000 a L. 500.000 (da € 51,64 ad € 258,22)].

(54) Articolo abrogato dall'*art. 24, comma 1, diciannovesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 43

Danno ambientale con possibilità di ripristino ⁽⁵⁵⁾.

[1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina, con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto dalla vendita del bene tutelato, dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

3. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta provvede ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che in caso di inadempienza l'Amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 può essere ridotta fino ad un terzo del minimo nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino nei termini imposti.

5. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligo e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 100% entro centoventi giorni e del 200% sopra tale limite.

6. Decorso invano, il termine fissato, l'Ente di gestione dell'area naturale protetta procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni del *R.D. 14 aprile 1910, n. 639*].

(55) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, diciannovesimo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 44

Danno ambientale senza possibilità di ripristino ⁽⁵⁶⁾.

[1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'*articolo 18 della legge n. 349/1986* ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il quadruplo ed il quintuplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina secondo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.

3. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta provvede altresì ad ingiungere per quanto possibile il recupero ambientale stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della compromissione, arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'Amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 100% entro centoventi giorni e del 200% sopra tale limite.

5. Decorso invano il termine fissato, l'Ente di gestione dell'area naturale protetta procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero ambientale e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del [R.D. 14 aprile 1910, n. 639](#)].

(56) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, diciannovesimo alinea, [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 45

Indennizzi, acquisizioni ed espropriazioni.

1. Per quanto concerne gli indennizzi provocati dalla fauna selvatica o per le limitazioni derivanti dai vincoli, nelle aree protette si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. [15 della legge n. 394/1991](#). Tale disposizione si può applicare anche alle aree contigue ed alle fasce di rispetto delle riserve naturali.

2. Gli Enti di gestione delle aree protette, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano per il parco, nel Piano pluriennale economico-sociale o nel Piano di assetto naturalistico, possono prendere in locazione immobili compresi nell'area protetta o acquisirli, anche attraverso espropriazione o esercizio del diritto di prelazione ai sensi della normativa vigente.

3. La Giunta regionale concede l'uso mediante apposite convenzioni, agli organismi di gestione che ne facciano richiesta, dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio il cui utilizzi risulti funzionale alle finalità istitutive o alla gestione dell'area naturale stessa ⁽⁵⁷⁾.

(57) Comma così modificato dall'art. [42, comma 2, L.R. 13 giugno 2008, n. 15](#).

Art. 46

Recupero e detenzione di esemplari di fauna selvatica.

1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna selvatica vivi, morti o di parti di essi nel territorio delle aree protette è esclusivamente dell'Ente di gestione che provvede, ove possibile, alle cure, alla reintroduzione, alla destinazione a centri di

recupero oppure alla preparazione dei resti. Per il recupero, la gestione e la manutenzione ai fini di reintroduzione, ricerca scientifica, didattici e ostensivi, l'Ente di gestione potrà avvalersi della collaborazione, tramite convenzioni, con le associazioni ambientaliste, con i Musei di scienze naturali, con Enti e Cooperative locali particolarmente qualificate in materia, con le Università e con il Corpo Forestale dello Stato.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 47

Modifica e adeguamenti di leggi regionali.

1. È abrogato l'art. 12 della [legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#), e qualsiasi altra norma in contrasto con la presente legge.
 2. La vigente [legge regionale n. 48/1990](#) "Istituzione del Parco regionale delle Serre" e la [legge regionale n. 52/1990](#) e successive modificazioni "Creazione di riserve naturali regionali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in Provincia di Cosenza" saranno adeguate alle disposizioni contenute nella presente legge.
 3. A tal fine entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale ai Parchi provvederà ad insediare l'organismo di gestione del Parco naturale delle Serre, previa perimetrazione del parco medesimo.
 4. All'art. 1, comma 1, della [legge regionale 28 febbraio 1995, n. 3](#) dopo la parola "comuni", del primo rigo, sono inserite le parole "e agli enti parco per interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei parchi"; all'art. 1, comma 2, della [legge regionale 28 febbraio 1995, n. 3](#) dopo la parola, del primo rigo, "province" sono inserite le parole "e agli enti parco per interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei parchi".
 5. All'articolo 5, comma 2, lettera a) della [legge regionale 17 maggio 1996, n. 9](#) la percentuale del "24 per cento" viene sostituita con la percentuale del "26 per cento"; la parola "Provincia" del secondo rigo viene sostituita con la parola "Regione".
-

Art. 48

Programma triennale per le aree protette.

1. La Regione Calabria effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio regionale attraverso un Programma triennale per le aree protette, sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette e tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

2. Il Programma triennale per le aree protette:

a) procede all'individuazione di nuove aree di reperimento d'interesse naturalistico nelle quali la Regione Calabria intende istituire nel periodo pluriennale di riferimento aree protette individuandone la perimetrazione provvisoria e fissando il termine per la loro istituzione;

b) definisce la disponibilità finanziaria globale e la ripartisce per ogni anno e per ciascuna area protetta di nuova istituzione con riferimento a contributi per spese di funzionamento e di investimento;

c) prevede l'ammontare complessivo nel triennio dei contributi per particolari progetti, di recupero, restauro e/o valorizzazione ambientale delle aree protette, nonché per l'informazione e l'educazione ambientale delle popolazioni interessate;

d) prevede contributi per il finanziamento dei piani pluriennali economico-sociali dei parchi regionali, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio delle attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi e/o con sistemi tradizionali comunque funzionali alla protezione ambientale;

e) determina gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi i soggetti destinatari dei contributi nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi all'informazione e all'educazione ambientale sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

3. Il Programma è approvato in occasione del bilancio annuale e pluriennale dal Consiglio regionale.

4. Al programma triennale è allegato un elenco contenente le aree protette già istituite nell'ambito della Regione.

5. Prima della presentazione della proposta di programma al Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore ai Parchi indice, con riferimento alle indicazioni di cui alla lettera a) del comma 2, una conferenza di servizio per l'istituzione delle aree protette nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6 della presente legge. I documenti di indirizzo approvati sono allegati alla proposta di programma triennale.

6. Il programma triennale viene aggiornato ogni anno con le modalità di cui al comma 4.

Art. 49

Istituzione aree protette.

1. La Giunta regionale entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, istituisce le aree protette.

2. Trascorso inutilmente il termine dei 90 giorni, la Commissione consiliare competente provvederà alla istituzione delle aree protette con proprio atto, da sottoporre all'esame del Consiglio regionale.

Art. 50*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2003 in € 30.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'U.P.B. 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
 2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico dell'U.P.B. 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'[art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).
 3. Alle ulteriori spese derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, determinate per l'anno 2003 in € 1.000.000,00, si provvede con le risorse del P.O.R. 2000-2006, allocate all'U.P.B. 3.1.01.02 (capitolo 2512204) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.
 4. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.
-

Art. 51*Norma finale.*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge quadro sulle aree protette [L. 6 dicembre 1991, n. 394](#) e al [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) e loro successive modificazioni.
-

Art. 52*Pubblicazione.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
-


```
ERROR: undefined  
OFFENDING COMMAND: eexec
```

```
STACK:
```

```
/quit  
-dictionary-  
-mark-
```